

CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO-ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENTINO-TIROLER ETSCHLAND

II. LEGISLATURA
II. LEGISLATURPERIODE

SEDUTA 124^a_{ste} SITZUNG
10-7-1956

INDICE - INHALTSANGABE

Disegno di legge n. 198:

„Esercizio da parte della Regione delle funzioni amministrative in materia di utilizzazione di acque pubbliche“.

pag. 3

Gesetzentwurf Nr. 198:

„Ausübung der Verwaltungsbefugnisse auf dem Gebiete der Nutzung öffentlicher Gewässer seitens der Region“.

Seite 3

Presidente: Dott. SILVIUS MAGNAGO

Vicepresidente: Avv. RICCARDO ROSA

Ore 10.

PRESIDENTE: La seduta è aperta. Appello nominale.

STOETTER (Segretario - S.V.P.): (*fa l'appello nominale*).

PRESIDENTE: Lettura del processo verbale della seduta del 4-7-1956.

STOETTER (Segretario - S.V.P.): (*legge il processo verbale*).

PRESIDENTE: Osservazioni sul verbale? È approvato. Stabiliamo, per evitare equivoci, a priori l'orario dei lavori. Propongo di lavorare oggi e poi di continuare mercoledì, giovedì e venerdì, qualora non si finisca prima, sempre fino alle 14, e di non tenere seduta né sabato né lunedì. Eventualmente continueremo martedì, sempre fino alle 14. C'è qualcuno che ha qualche proposta diversa?

Anche oggi si lavora fino alle 14, si capisce, tutti i giorni fino alle 14. Allora è accolta la proposta e rimane fissato questo orario di lavoro.

L'ultima volta il Consiglio ha approvato il passaggio alla discussione articolata del disegno di legge n. 198, di cui al punto 7 dell'Ordine del giorno: « *Esercizio da parte della Regione delle funzioni amministrative in materia di utilizzazione di acque pubbliche* », per cui si inizia adesso la discussione articolata con la lettura, discussione ed approvazione degli articoli. Ci sono due relazioni stilate dalla Commissione, una di maggioranza a firma del Vicepresidente della Commissione, la quale porta delle modifiche al testo della Giunta; e una relazione firmata dal Presidente della Commissione, che si definisce di minoranza, la quale non porta alcuna modifica al testo della Giunta. Naturalmente io devo leggere e leggo il testo della relazione proposta dal-

la maggioranza della Commissione, che porta delle modifiche al progetto della Giunta.

Art. 1

« *Al riconoscimento, alla concessione ed alla rinnovazione delle derivazioni di acque pubbliche non previste dagli artt. 9 e 10 della Legge Costituzionale n. 5 del 1948, sarà provveduto, nel territorio della Regione, rispettivamente dagli organi regionali per le grandi derivazioni e, per delega della Regione, dagli organi provinciali per le piccole derivazioni.* »

Se nessuno chiede la parola, è posto ai voti l'art. 1: maggioranza favorevole, 1 astenuto.

Art. 2

« *Fino a quando non sarà diversamente disposto con legge regionale, nell'ambito del territorio della Regione la materia relativa alle concessioni, al riconoscimento ed alla rinnovazione delle utenze di acque pubbliche di cui al precedente articolo, sarà regolata dalle norme e con la procedura prevista dal T. U. delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con R. D. 11-12-1933, n. 1775, dal regolamento approvato con R. D. 14-8-1920, n. 1285, e dalle successive disposizioni legislative e regolamentari sulla materia, in quanto compatibili con la presente legge.* »

VINANTE (P.S.I.): Con il progetto di legge in discussione, oltre che delegare la competenza alle Province per le piccole derivazioni, penso che i proponenti abbiano voluto raggiungere anche una semplificazione nell'applicazione delle disposizioni di legge e nell'avvicinare le disposizioni stesse alle esigenze della Regione.

Non so se con questa legge si raggiungano lo scopo e le finalità; penso che queste finalità sarebbero state raggiunte in forma migliore e più pratica elaborando un progetto di legge particolare *ad hoc* senza richiamare integralmente quella che è la legge vigente, la legge n. 1775.

Ho cercato di analizzare un po' qualche dispo-

sizione della legge in vigore, e mi sorgono delle preoccupazioni nel vedere, nel considerare certi argomenti che non sono, secondo il mio punto di vista — e chiederò poi una chiarificazione — applicabili con estrema chiarezza, e che quindi dovrebbero rendere un po' difficile nei confronti del cittadino l'applicazione della legge.

Per esempio la legge n. 1775, all'art. 5 dice: « In ogni provincia è formato e conservato a cura del Ministero delle finanze il catasto delle utenze di acque pubbliche. Per la formazione del catasto tutti gli utenti debbono fare la dichiarazione delle rispettive utenze ». Ora, chiedo un chiarimento: questa disposizione, questa competenza rimane attribuita ancora al Ministero delle finanze o viene deferita a qualche organo regionale? Ci sono determinati organi che non so se possono trovare una precisazione in quella disposizione.

Poi l'art. 7 dice: « Le domande per nuove concessioni e utilizzazioni, corredate dei progetti di massima delle opere da eseguire per la raccolta, regolazione, estrazione, derivazione, condotta, uso, restituzione e scolo delle acque, sono dirette al Ministro dei lavori pubblici e presentate all'Ufficio del Genio Civile, alla cui circoscrizione appartengono le opere di presa. Ogni richiedente di nuove concessioni deve depositare, con la domanda, una somma pari ad un quarantesimo del canone annuo e in ogni caso non inferiore a lire 50. Le somme così raccolte sono versate in tesoreria in conto entrate dello Stato ». Ora, questo lo dice la relazione dell'Assessore, ma non lo si precisa nella legge, io almeno non l'ho trovato; non è sufficiente dire nella relazione che « alla parte finanziaria si provvede con un versamento per 1/40 ecc. e stabilendo che questo deve essere versato alla tesoreria della Provincia »; bisogna dirlo nella legge, penso, e questo non c'è.

L'art. 8 dice: « L'Ufficio del genio civile, alla cui circoscrizione appartengono le opere di presa, raccoglie le opposizioni, procede alla visita dei luoghi, alla quale possono intervenire il richiedente e gli interessati, e redige una relazione dettagliata su tutta l'istruttoria »; al terzo e quarto capoverso dice poi: « Quando la derivazione sia chiesta a scopo di bonifica integrale, alla visita di istruttoria è invitato a intervenire un delegato del

Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Nei casi previsti all'ultimo comma dell'art. 218, concernente acquedotti a uso potabile, alla visita d'istruttoria è invitato a intervenire un delegato del Ministero dell'interno ».

Rimane ora sempre il delegato del Ministero dell'interno o è sostituito da qualche organo della Regione? La competenza dell'igiene e sanità non è ancora passata alla Regione, e quindi dovrebbe essere eventualmente il medico provinciale che interviene, o un delegato del Ministero dell'interno. Da chi è sostituito questi, eventualmente, se la competenza viene assegnata a qualche organo della Regione?

L'art. 15 dice: « Le concessioni di acque pubbliche per le grandi derivazioni sono fatte con decreto reale promosso dal Ministro dei lavori pubblici di concerto col Ministro delle finanze. Per le piccole derivazioni la concessione è fatta con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto col Ministro delle finanze ». Qui sta bene, con il riferimento generico si può arrivare alla soluzione pacifica.

Viceversa l'art. 28 dice: « Nelle grandi derivazioni ad uso potabile, d'irrigazione o bonifica, qualora al termine della concessione persistano i fini della derivazione e non ostino superiori ragioni di pubblico interesse, al concessionario è rinnovata la concessione, con quelle modificazioni che, per le variate condizioni dei luoghi e del corso d'acqua, si rendessero necessarie. In mancanza di rinnovazione, come nei casi di decadenza o rinuncia, passano in proprietà dello Stato, senza compenso, tutte le opere di raccolta, di regolazione e di derivazione principali ed accessorie ». Ora domando: dopo l'approvazione della nostra legge, queste opere passano in proprietà dello Stato o della Regione? La legge non lo dice, chiedo mi venga dato un chiarimento.

L'art. 30 prescrive: « Le concessioni di piccole derivazioni, al loro termine, sono rinnovate in conformità dell'art. 28 e, in mancanza di rinnovazione, lo Stato ha il diritto o di ritenere senza compenso le opere costruite nell'alveo, sulle sponde e sulle arginature del corso d'acqua, o di obbligare il proprietario a rimuoverle e ad eseguire a proprie spese i lavori necessari ». In questo caso

può ancora lo Stato ritenere le opere, oppure subentra la Regione? La legge questo non lo dice.

All'art. 41 troviamo: « Il Ministro dei lavori pubblici ha facoltà di ingiungere agli utenti di acque pubbliche quegli adattamenti o modifiche di adattamenti di bacini idrici ed impianti idroelettrici, che siano riconosciuti necessari dall'autorità militare ». Penso che in questo caso l'autorità militare possa intervenire anche nei confronti della Regione. Però: « Tutte le spese per i predetti adattamenti da apportare nei bacini idrici e negli impianti già esistenti o di nuova costruzione sono a carico dei rispettivi concessionari ».

Il penultimo capoverso dice poi: « Ove però l'esecuzione delle opere occorrenti o le conseguenti variate condizioni di esercizio degli impianti determinassero oneri non compatibili con l'economia degli impianti stessi, potrà il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici e di concerto col Ministro delle finanze, accordare un contributo ». In questo caso, dove cioè si tratta di opere stabilite dall'autorità militare, il contributo chi lo dà? La Regione o lo Stato? Penso sia necessario precisarlo; che sia la Regione che stabilisce un contributo e che questo lo debba poi dare lo Stato non lo credo, e che viceversa sia la Regione che stabilisce il contributo e lo debba dare la Regione per opere di carattere militare, mi sembra una situazione un po' strana.

Guardate, ho preso qualche articolo così a caso; l'art. 95 prevede: « Previa visita sul luogo, l'Ufficio del genio civile, sentito l'Ufficio distrettuale delle miniere, provvede sulla domanda, ove non vi siano opposizioni, rilasciando l'autorizzazione se non ostino motivi di pubblico interesse. Se l'Ufficio del genio civile nega l'autorizzazione, l'interessato può reclamare al Ministro dei lavori pubblici, che provvede definitivamente, sentito il Consiglio superiore ». In questo caso a chi è concesso? come si procede nella presentazione dei reclami? a chi si presentano? Nella nostra legge non è previsto, bisognerebbe quindi che venisse precisato.

Questi, in sostanza, sono gli argomenti che ho potuto rilevare leggendo celermente la legge in vigore; penso che questi argomenti, e quelli della relazione, devano venir affrontati anche per tran-

quillizzare noi stessi e poter con serenità partecipare all'approvazione o al rigetto della legge.

ODORIZZI (Presidente G.R. - D.C.): Il cons. Vinante ha affermato che l'intendimento di questa legge è, fra il resto, quello di portare più vicina l'Amministrazione in materia di interessi locali e attuare una semplificazione. Ha aggiunto che in vista di questo fine avrebbe preferito che la proposta si fosse spinta fino a modificare parecchie disposizioni di dettaglio contenute nella legge del 1933, appunto per quel lavoro di migliore adattamento o di più profonda semplificazione di cui parlava. Devo dire che in linea generale queste nostre leggi sono tutte un po' sommarie, e ciò anche nella convinzione che sia necessario procedere per gradi.

In ordine a questa legge devo dire che personalmente ho sentito meno l'esigenza di questo studio di dettaglio, perchè la mia convinzione è che la legge del 1933, rielaborazione della legge del 1919, frutto di studi decennali compiuti non solo nelle sfere universitarie, non solo nelle sfere ministeriali, ma anche nelle sfere tecniche nazionali ed internazionali, è una buona legge. E' una buona legge anche dal punto di vista procedurale, in maniera che tutto ciò che occorre in sostanza è stabilire la sostituzione degli organi con concetto regionale.

Ora, evidentemente, anche agli estensori della legge apparve — e non poteva essere diversamente — che nella legge sono presenti non solo il Ministero dei lavori pubblici, ma anche il Ministero delle finanze, il Ministero dell'interno ed altre amministrazioni centrali, e nonostante questo si è creduto di poter attuare l'attrazione delle competenze di questi diversi organi dello Stato in un organo regionale unico, che è la Giunta Regionale. Da questo punto di vista può essere significativa per il cons. Vinante la dizione letterale che abbiamo usato all'art. 3, dove diciamo: « ... saranno esercitate, per le grandi derivazioni, dal Presidente della Giunta Regionale in luogo del Capo dello Stato, dalla Giunta Regionale in luogo delle amministrazioni centrali dello Stato ». La locuzione è assolutamente comprensiva di tutto; ecco una semplificazione. Funzionerà del tutto bene, o avremo esagerato in questa semplificazione? Ce lo dirà un

po' l'esperienza e potremo eventualmente, o in sede di regolamento o ritornando, dopo un certo periodo di esercizio pratico della legge, in Consiglio, apportare gli eventuali adattamenti che fossero necessari.

Con questo ho, almeno in parte, risposto alle obiezioni di dettaglio, cioè a quella specie di rassegna che Vinante ha fatto dei singoli articoli della legge del 1933. Ho detto cioè che per noi tutte queste espressioni della amministrazione centrale dello Stato hanno qui un sostituto unico: la Giunta Regionale.

Ci sono però due temi nei quali bisogna segnare un po' il passo: quello dell'intervento dell'autorità militare, perchè noi non abbiamo assolutamente la possibilità di sostituirci ai compiti delle autorità militari, e ciò che è attribuito nella legge del 1933 all'autorità militare resta valido anche oggi, con la differenza che l'autorità militare quegli sviluppi e quegli adempimenti in sede di applicazione della legge che crede di segnalare dovranno far capo all'Amministrazione regionale, alla Giunta, anzichè al Ministero dell'interno o al Ministero dei lavori pubblici. Ma è evidente che nessuno di noi ha pensato di sostituirsi all'Amministrazione centrale della difesa, questo si capisce.

Un altro punto è quello relativo alle disposizioni che regolano la destinazione della proprietà delle opere quando interverrà la scadenza della concessione. Questo è un tema che rimane aperto e per le piccole derivazioni e per le grandi derivazioni a scopo non idroelettrico, come per le grandi derivazioni a scopo idroelettrico. Anche là abbiamo visto questo tema fin da quando abbiamo cominciato a doverci occupare dell'applicazione di questa legge, ed abbiamo posto il quesito anche in sede di Commissione paritetica per le norme di attuazione, Scotoni forse lo ricorderà. Abbiamo detto: questi beni, che rappresentano praticamente tutta la struttura edile delle opere, passano dopo alla Regione o vanno allo Stato? Vi fu l'impossibilità di raggiungere un'idea veramente concorde, e perciò non abbiamo, ancora, una pronuncia, non considerando attuale il tema perchè tutte queste concessioni sono assolutamente lontane dalla loro scadenza. Non parliamo di quelle idroelettriche, che durano 60 anni; la più vecchia, quella della SIT,

scadrà fra 20 anni, mentre le altre sono recentissime. Abbiamo detto che quando il tema capiterà a maturazione chiederemo che venga adeguatamente risolto, la partita ora rimane aperta.

Secondo me, se si deve pensare, e forse si deve pensare, che la disposizione affida allo Stato queste opere al termine di scadenza della concessione parte dal presupposto che è fondamentale nella legge, cioè la demanialità delle acque, quindi la attribuzione dell'acqua come bene allo Stato, il quale è abilitato a farne le concessioni solo per usi temporanei ai privati; se questo è, la soluzione sarà probabilmente di un'attribuzione della proprietà allo Stato; se viceversa, con un concetto un po' più elastico, si dirà che chi ha il potere di amministrare la materia delle acque al fine di farne una utilizzazione nazionale ecc. diventa anche proprietario di quelle tali opere alla scadenza della concessione, allora queste opere verranno alla Regione. Ma il tema è perfettamente identico a quello che già esiste per gli impianti idroelettrici, per le grandi derivazioni idroelettriche, perfettamente identico. Lo abbiamo allora posto e non l'abbiamo risolto, non abbiamo insistito per risolverlo perchè il tema non era attuale, abbiamo detto: vedremo più avanti. Questo duplice profilo: interventi dell'autorità militare che rimangono aperti, e soluzione del problema della destinazione definitiva della proprietà delle opere in quelle tali situazioni che sono indicate nella legge, rimane sempre aperto.

PRESIDENTE: E' posto ai voti l'art. 2: maggioranza favorevole, 1 astenuto.

Art. 3

« Le attribuzioni nelle materie di cui all'articolo precedente saranno esercitate per le grandi derivazioni dal Presidente della Giunta Regionale in luogo del Capo dello Stato, dalla Giunta Regionale in luogo delle amministrazioni centrali dello Stato e dal Comitato tecnico regionale in luogo del Consiglio superiore dei lavori pubblici; per le piccole derivazioni dalle Giunte Provinciali di Trento e Bolzano in luogo del Ministero dei lavori pubblici e degli Uffici del genio civile, e dal Comitato tecnico regionale, rispettivamente dai Co-

mitati tecnici provinciali, in luogo del Consiglio superiore dei lavori pubblici ».

PUPP (Presidente G.P. Bolzano - S.V.P.): Vorrei pregare di accettare il testo della Giunta, perchè la sostituzione del Comitato tecnico regionale è già prevista nel testo della Giunta, dove si dice che in luogo delle Amministrazioni centrali dello Stato esercita la Giunta Regionale, e il Comitato tecnico regionale in luogo del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Questo è già previsto. Inoltre i Comitati tecnici provinciali non sembra abbiano qui un senso, non vedo nella legge dove dovrebbero entrare in vigore, perciò credo si possa accettare il testo della Giunta.

ZANONI (D.C.): Qui è stato inserito il Comitato tecnico regionale per rifarsi alla legge nazionale, la quale prevede che si pronunci il Consiglio superiore dei lavori pubblici anche per le piccole derivazioni, in caso di opposizione. Era logico, l'articolo è diviso in due parti: la prima parte parla delle grandi derivazioni, la seconda delle piccole derivazioni, e per queste ultime non parla di Comitato di nessun genere.

Parla di Comitato tecnico provinciale per rifarsi all'art. 6, e nell'art. 6 appunto la Giunta Provinciale dovrebbe pronunciarsi in caso di opposizione, sentito il Comitato tecnico provinciale. Questa è la ragione per cui è stato inserito; quindi non è vero che non abbia motivo di essere.

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): L'aggiunta proposta all'art. 3 è in stretta connessione con l'art. 6, cioè con il sistema previsto dall'art. 6, sia del testo della Giunta che della Commissione. Nell'art. 6 del testo della Giunta è prevista una Commissione con una composizione *sui generis*, che deve essere sentita dalla Giunta Provinciale in caso di ricorso; ora qui avevamo proposto di sentire in caso di ricorso quel Comitato tecnico provinciale. E' stato proprio l'Assessore Turrini ad insistere per una composizione diversa, quale risulta attualmente nel testo della Giunta, cioè una composizione diversa dalla composizione del Comitato tecnico provinciale previsto nella legge sulle opere pubbliche. Mentre quindi non sarebbe possibile sostituire in via generale al Consiglio superiore dei lavori pubblici il Comi-

tato tecnico provinciale, se si vuole mantenere il testo della Giunta, in quanto la Giunta allora delibererebbe — se non ci fosse ricorso — sentendo il Comitato, in caso di ricorso non ci sarebbe altro rimedio che sentire ancora lo stesso Comitato, per cui il sentire la seconda volta il Comitato non avrebbe nessun senso. Pertanto si è previsto che la Commissione, composta in un modo diverso dal Comitato, sia sentita solo in seguito a ricorso, dando con ciò una maggiore garanzia assicurata dalla presenza e dall'audizione di questo organo consultivo tecnico, sulla cui composizione l'Assessore Turrini aveva proprio insistito affinché fosse diversa da quella del Comitato tecnico provinciale.

DEFANT (PP.TT.): Non capisco perchè non si tenga conto di alcune precisazioni. Le operazioni che deve eseguire il cittadino sono elencate dalla legge statale all'art. 7: è la domanda. Contro questa domanda sorge l'opposizione, che non ha niente a che vedere con il ricorso. L'opposizione è quell'istituto giuridico che permette l'intervento anticipato del cittadino, cioè interviene prima che l'autorità abbia preso una decisione; questa è la caratteristica dell'opposizione, opposizione che si ammette solo nel campo delle acque ed in alcuni altri campi che sono molto limitati. Questa opposizione chi la dirime? Il ricorso, nella legge statale, lo troviamo all'art. 3.

ODORIZZI (Presidente della G.R. - D.C.): Anche l'opposizione!

DEFANT (PP.TT.): Ma il ricorso lo troviamo all'art. 3, avverso il decreto dell'ingegnere capo del Genio civile, cioè il decreto di riconoscimento. Questi i due istituti diversi. Chi dirime l'opposizione secondo la legge regionale? Nell'art. 6 si mette tutto in un calderone... Se voi volete ammettere che il ricorso è da porsi sul piano dell'opposizione, va bene, ma così non è, perchè c'è una distinzione precisa fra ricorso e opposizione. Il ricorso è posticipato, l'opposizione è anticipata. Chi la dirime? Quale organo? La Giunta Regionale o la Giunta Provinciale? L'Ufficio tecnico regionale o provinciale? Il Comitato tecnico regionale o provinciale? Questo deve essere chiarito.

Mi sembra che la proposta dell'ing. Zanoni tenda appunto a chiarire questo concetto e perciò

in sede di Commissione abbiamo approvato questa chiarificazione, che nel progetto della Giunta non c'è e che costituisce una lacuna nella legge. Ora vorrei sentire come intende affrontare la Giunta il problema dell'opposizione: a chi viene fatta la opposizione, chi la dirime, chi ne fa l'istruttoria. E' sempre la Giunta Regionale? Qualcuno lo deve fare, perchè il ricorso è una fase successiva.

ZANONI (D.C.): La inserzione dei Comitati tecnici logicamente cade se ci teniamo al progetto originario della Giunta. Ha ragione Benedikter: non hanno motivo di essere se verrà approvato il progetto di legge della Giunta; se invece viene approvato il progetto della maggioranza della Commissione allora è logico che ci sia, che siano nominati in questo articolo.

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): E' evidente che qui, all'art. 3, per l'occasione data da questo emendamento aggiuntivo presentato dalla Commissione, si anticipa la discussione che dovremo fare all'art. 6, perchè rimane confermato che se il Consiglio approva il testo della Giunta non è il caso e non ha senso l'aggiunta qui proposta dalla Commissione; se invece il Consiglio approva il testo della Commissione, allora essa ha senso.

Sicchè dobbiamo discutere l'art. 6, e lo faccio subito, per quanto riguarda il pensiero della Giunta come è andato maturandosi attraverso le ripetute sedute in cui questo tema è stato esaminato nella Giunta stessa. E' vero che la legge del 1933 all'art. 3 prevede due istituti, ed è vero che noi abbiamo inteso ridurli ad un unico istituto. I due istituti previsti dall'art. 3 sono l'opposizione e il ricorso. L'opposizione è un istituto che opera, sostanzialmente, nient'altro che un trasferimento di competenza ad istruire e a decidere in ordine alla domanda. Difatti, quando in ordine ad una piccola derivazione interviene opposizione, non è più il capo del Genio civile che deve pronunciare, ma è il Ministero, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici. Ecco l'istituto dell'opposizione; un istituto che ha efficacia traslativa della competenza all'istruttoria e alla pronuncia.

Dove non intervenga l'opposizione il decreto lo fa il Capo del Genio civile, ma è prevista la possibilità di ricorso, perchè potrebbe darsi il caso di

qualche interessato che non ha preso conoscenza tempestiva della pendenza in istruttoria o che, visto come l'istruttoria sarebbe stata conclusa dal Genio civile, intende muoversi solo nel momento in cui conosce la decisione del Genio civile. Ecco il ricorso, competenza del Ministero, che sente il Consiglio superiore dei lavori pubblici. Noi abbiamo inteso semplificare questo, ed abbiamo detto: le Giunte provinciali conducono l'istruttoria, ed i cittadini interessati possono far presenti, in istruttoria, laddove sorgessero conflitti di interessi o di diritti, le loro ragioni; interviene la pronuncia e su questa pronuncia il quesito era questo: facciamo un ricorso, e lo facciamo alla Giunta Regionale? La tesi voi già la conoscete, e non è da me condivisa, e forse non è neanche condivisa da parecchi di voi: secondo detta tesi un ricorso alla Giunta Regionale non è ipotizzabile nell'ordinamento costituzionale di questa Regione, che vede le Province munite di un potere legislativo e amministrativo autonomo; c'è una teoria interpretativa dello Statuto, lo sapete già, che afferma l'impossibilità di instaurare un ricorso di questa natura; sarebbe una contraddizione radicale e non ammissibile con il concetto dell'autonomia provinciale e con il concetto dell'art. 14. Non condivido questa opinione, lo sapete già, perchè ho avuto altre volte occasione di dichiararlo.

Non condivido questa opinione, fra il resto, anche da un punto di vista pratico, perchè non mi sembra esatto quanto è affermato nella relazione di minoranza, cioè che laddove si fosse introdotto un ricorso alla Giunta Regionale contro i provvedimenti della Giunta Provinciale, si sarebbe praticamente fatto marcia indietro in merito all'applicazione della delega di cui all'art. 14 in questa materia, perchè in definitiva pronuncerebbe la Giunta Regionale. Non è vero, perchè nella pratica è da augurarsi che la stragrande maggioranza dei casi non sia sorgente di ricorso e quindi rimanga valido ciò che la Giunta Provinciale delegata ha deliberato; e quindi la delega in quei casi, che saranno senz'altro in stragrande maggioranza, ha pienamente funzionato. Nella minoranza dei casi, in cui ci sarà il ricorso, anche là è da pensare che per lo meno una metà dei ricorsi non siano accolti, in quanto si deve ritenere che la Giunta Provin-

ziale nel fare il provvedimento abbia rettamente applicato la legge e i criteri, e i casi di riforma delle decisioni amministrative della Giunta Provinciale dovrebbero rappresentare un'eccezione nel complesso generale delle pratiche. Ecco dunque che non mi sembra che si possa affermare che il ricorso, se introdotto come istituto, come gravame, come rimedio di fronte alla possibilità di errore commesso dalle Giunte Provinciali, abbia l'efficacia di abolire senz'altro l'autonomia provinciale e rispettivamente l'applicazione dell'art. 14, cioè i poteri delegati.

Tuttavia, nel desiderio di trovare una soluzione che potesse rispondere alle esigenze pratiche e che introducesse comunque una ulteriore cautela a difesa delle situazioni di interesse e di diritto che possono presentarsi in pratica, e nel desiderio di raggiungere questa soluzione d'accordo per non mantenere aperti contrasti su questo tema, ecco che la Giunta ha introdotto un istituto diverso da quello che trovate all'art. 53, che è l'istituto del riesame che deve essere fatto dalla stessa Giunta che ha emesso il provvedimento, ma previo parere, non vincolante, di un apposito organo. E fu cura nostra vedere di comporre quell'organo consultivo in modo da dare le maggiori garanzie soprattutto nel campo tecnico-giuridico, perchè questa è una materia in cui troveremo sempre questioni di diritto e di tecnica.

Ecco che allora voi vedete quell'organo composto dalla persona dell'Assessore provinciale o di un suo delegato, dell'ingegnere capo dell'Ufficio tecnico provinciale, dell'ingegnere capo del Genio civile della Provincia, di un avvocato dello Stato, per la parte giuridica, e dell'ingegnere capo dell'Ufficio tecnico regionale. Organo, come vedete, squisitamente tecnico; il suo parere è quindi un parere che si presta sicuramente ad una valutazione molto attenta da parte della Giunta che deve riesaminare la pratica in seguito a ricorso presentato da qualche interessato, proprio per l'autorità che deriva a questo organo tecnico dall'essere composto da persone che, o per l'esercizio pratico della professione, o per la posizione che si trovano a coprire, sono preparatissime a risolvere questi temi. Ecco l'istituto del riesame organizzato così.

Risponderà esso totalmente alle esigenze pratiche o no? E' difficile fare una profezia in questa materia. Penso che sia per lo meno equivalente all'altro, forse in un certo senso è migliore dell'altro, in quanto con gli organi più decentrati, caratterizzati però da un alto livello tecnico, si otterrà la possibilità di avere decisioni forse più rapide. Esistono delle preoccupazioni, lo so, le preoccupazioni sono di solito di carattere politico; si vede una situazione che potrebbe avere nell'esercizio pratico aspetti meno simpatici. Io non ci credo molto, perchè appunto esiste sempre la possibilità del ricorso per un riesame in presenza di un organo che quando ha dato un parere lo vedrà assai raramente disatteso, in quanto la Giunta che lo disattendesse si espone ad una contestazione di fronte all'autorità giudiziaria, contestazione che molto probabilmente si risolverebbe con una soccombenza della Giunta e non dell'interessato, perchè esiste un parere tecnico, favorevole a colui che promuove l'azione.

Quindi, tutto sommato, senza credere con ciò di aver trovato una soluzione perfetta, ritengo di aver comunque trovato una soluzione che risponde, almeno fino ad un certo grado, alle esigenze di tutela degli interessi privati e che non ci ha posto in un'insanabile situazione di contrasto su questo benedetto tema della possibilità di ricorsi contro provvedimenti delle Giunte Provinciali alla Giunta Regionale, tema che un giorno o l'altro comunque sarà bene che abbia anch'esso la sua soluzione in sede giurisdizionale, per non aver più bisogno di rifare discussioni che altrimenti troveremo spesso lungo la strada della nostra attività legislativa.

Ecco tutto, Defant! Questo è un po' come abbiamo ragionato ed abbiamo operato; perciò noi manteniamo fede al testo che abbiamo proposto, e siamo di contrario avviso con il testo proposto dalla Commissione.

DEFANT (P.P.T.T.): Il Presidente ha posto in essere un problema veramente grave, cioè introduce nell'ordinamento amministrativo italiano il riesame abbinando l'istituto dell'opposizione con quello del ricorso. Ma sorge un primo problema: dove ubiciamo questo riesame? La legge dello Stato prevede che «le domande per concessioni e utiliz-

zazione sono dirette al Ministero dei lavori pubblici e presentate all'Ufficio del genio civile ». Poi prevede che « il Genio civile pubblica le domande mediante avviso nel Foglio annunci legali e nella Gazzetta Ufficiale ». E' una procedura importantissima, perchè ci troviamo di fronte ad atti economici che devono iniziare i cittadini e che vogliono portare a termine atti economici che rivestono anche oggi una importanza fondamentale. Ricordiamoci che in questa terra per l'acqua e i pascoli si sono fatte delle guerre! E se oggi non si fanno guerre si può però arrivare a compiere degli atti che certamente non osiamo definire civili.

Se la legge del 1933 può definirsi ottima, se tutti gli studi e le istruttorie sono arrivati a queste conclusioni, vi sono arrivati per una ragione precisa: per dare al cittadino, ai gruppi di cittadini — non dimentichiamo che i cittadini si riuniscono in gruppi, ci sono le grandi società idroelettriche — per dare a tutti, piccoli e grandi, quelle garanzie per cui si attua la civile e tranquilla convivenza sociale. Ora si prevede che il primo atto sia la domanda e la pubblicazione del Genio civile; dopo 30 giorni da questa domanda il cittadino ha diritto di elevare opposizione. Quindi il pubblico potere non ha fatto altro che pubblicare la domanda. L'opposizione si effettua nel timore che l'atto richiesto dal cittadino porti conseguenze dannose all'altro cittadino. Ora questo esame — dal momento che il Presidente ha parlato dell'art. 6 vi entro anch'io, — quando lo facciamo? Quando può effettuare questo riesame, in luogo del ricorso, il cittadino? Immediatamente, cioè dopo la pubblicazione della domanda di utilizzazione, o quando ormai l'istruttoria è arrivata in porto per cui il ricorso riesce troppo tardivo? Perchè bisogna, dal momento che si introduce un nuovo istituto nell'ordinamento amministrativo, introdurre anche necessariamente tutte le formalità per cui questo istituto possa essere adito dal cittadino stesso. Io non posso capire che qui il cittadino semplicemente leggendo « il riesame », sappia quando fare il riesame! Se il riesame vale per l'opposizione, allora lo deve fare entro 30 giorni dalla pubblicazione della richiesta; se invece ha il significato di ricorso — fra parentesi i ricorsi in que-

sta legge all'art. 18 sono previsti tutti come ricorsi giurisdizionali, il solo ricorso amministrativo praticamente previsto è quello dell'art. 3, perchè lo art. 18 dice: « I ricorsi aventi per oggetto diritti o interessi, che si pretendono lesi dall'avvenuta concessione », mentre prima c'è il ricorso di cui all'art. 3, che però deve essere fatto quando c'è già una pronuncia —, il ricorso si fa su una pronuncia dell'autorità amministrativa, l'opposizione no. Ora, è ammessa l'opposizione con questo riesame? Allora bisogna che la Giunta lo dica espressamente, perchè Lei, signor Presidente, sa meglio di me che l'opposizione nell'ordinamento amministrativo italiano, a differenza di quello austriaco e germanico in modo speciale, si ammette solo in pochissimi casi; l'opposizione non ammette nemmeno il ricorso all'autorità giudiziaria. Si ammette soltanto in rarissimi casi e questi casi devono essere espressi nella legge. Non si può tacere su questo fatto, non è ammissibile! Quindi, si vuole introdurre il riesame? Si introduca pure, ma si dica in modo particolare a che cosa serve questo riesame, se serve contemporaneamente e all'opposizione e al ricorso, e quindi se serve all'opposizione il riesame deve essere ammesso a 30 giorni dalla pubblicazione della denuncia. Perchè, altrimenti, come è possibile? Come fa Lei ad ammettere il ricorso tacito in una legge? Io mi appello a chiunque è versato in diritto amministrativo a dirmi come si fa ad ammettere l'opposizione senza dirlo!..... Perchè l'opposizione deve essere detta, nell'ordinamento amministrativo deve essere espressamente indicata, altrimenti non si ha diritto all'opposizione, si ha diritto al ricorso. Vorrei che si indicasse con chiarezza l'ubicazione anzitutto di questo riesame, quando cioè deve essere fatto, il valore giuridico e pratico di questo riesame, e allora mi dichiaro soddisfatto, ma senza queste dichiarazioni non potrei approvare l'art. 6 e quindi la legge.

MENAPACE (Indipend.): La tesi illustrata ora dal cons. Defant mi pare contenga qualche maggiore motivo di timore, un duplice timore, costituito dalla incertezza che presenta sempre la fisionomia di un organo nuovo, e qui, come diceva il Presidente della Giunta, ci troviamo di fronte ad un Comitato che è stato configurato con dei criteri nuovi. Non è il Comitato tecnico costituito

con legge regionale tempo addietro, è un organo che è stato istituito *ad hoc* per rispondere ad una particolare esigenza di questa particolare legge. Ora, di fronte alla introduzione di organi nuovi, in vista di affrontare disegni di legge di particolare complicazione, siamo su di un terreno estremamente pericoloso, e del resto la preoccupazione, che va più in là, affermata poc'anzi dal Presidente della Giunta, riceve luce anche da questo particolare, per cui non possiamo dire se si tratta di un organo che si aggiunge ad altri o che toglie piuttosto e fa piazza pulita di quelli che sono previsti nell'ordinamento finora vigente.

Infatti, anche nell'illustrazione testè data, il cons. Defant si chiede — e ce lo siamo tutti chiesto alla lettura del testo —, se questo articolo e il Comitato che da esso è previsto, vogliano sostituire sia l'opposizione che il ricorso. Ora questo sembra effettivamente che non possa darsi; non può darsi, perchè il ricorso deve essere sempre conservato in quella sede giurisdizionale che è ormai una insostituibile forma a cui è dato sempre ricorrere da parte di chi si senta leso nella applicazione della legge. Ma, anche accettato che non può sostituire il ricorso, il dubbio per quanto riguarda la opposizione rimane. Rimane — e debbo confermare quanto è stato detto poco fa, — rimane anzi perchè la legge tace e non dice quando andrà in funzione, e non dice come ed in che momento questo Comitato interverrà di fronte alla pubblicazione avvenuta secondo le norme precedenti. Il cittadino si trova effettivamente allo scoperto, perchè, non essendoci un termine gli può capitare di aver saputo di una pubblicazione già avvenuta, ma di non sapere entro che termine abbia a presentare la sua opposizione in quella prima fase, che somiglia un po' all'opposizione che fa quel cittadino quando ha letto all'albo comunale che il consiglio comunale ha preso una determinata deliberazione, perchè siamo solo a questa prima ed elementare fase. Ora, in questa prima ed elementare fase si possono dirimere molte situazioni, chiarire e risolvere determinate difficoltà che altrimenti poi potrebbero verificarsi, aggravate, e con una aggravante dannosissima, al singolo interessato, il quale, non avendo fatto in tempo o non avendo compreso quando presentare l'opposizione, può darsi

che si trovi a non poter più interporre ricorso perchè la situazione lo ha già collocato in una specie di accettazione, non volontaria ma dovuta ad ignoranza o al congegno della legge, la quale non prevede in quale termine doveva presentare l'opposizione. Perciò, sia il Comitato come è presentato, sia questo dubbio relativo alla difesa dell'interessato, rimangono, e rendono un po' perplessi intorno alla materia dell'art. 6, di cui stiamo parlando per via di quanto il Presidente della Giunta diceva in relazione all'art. 3.

Non voglio ora anticipare la discussione che riguarda quell'altra tesi, cioè l'interpretazione del nostro Statuto sull'ammissibilità o non ammissibilità del ricorso alla Giunta Regionale, tesi intorno alla quale condivido il pensiero del Presidente della Giunta e sul quale ci sarà molto da discutere, perchè sarà necessario discuterlo.

ALBERTINI (Presidente G. P. Trento - D.C.): Secondo me, i quesiti posti dai cons. Defant e Menapace possono essere senz'altro risolti e sono stati risolti positivamente dalla legge, perchè bisogna distinguere la sede amministrativa da quella giurisdizionale. Intanto il ricorso giurisdizionale è previsto dall'art. 9 contro i provvedimenti definitivi entro 60 giorni dal Tribunale delle acque, e quelli il cittadino ha sempre modo di esperirli quando ne abbia interesse; la questione amministrativa è risolta con i due istituti dell'opposizione e del ricorso. L'opposizione non è richiamata espressamente, ma all'art. 2 è precisato che per l'istruttoria si fa riferimento al T.U. della legge del 1933 e al regolamento, i quali disciplinano molto accuratamente questa fase di istruttoria delle opposizioni di coloro che hanno interesse di farlo in sede di istruttoria, e contengono tutta la procedura. Questa legge non ha il fine di disciplinare tutta la materia, ma di trasferire le competenze nell'ordinamento regionale adattando le competenze delle autorità statali centrali e periferiche all'ordinamento dell'Amministrazione regionale e provinciale, cioè a due ordinamenti autonomi. Questo è l'ufficio della legge stessa. Secondo me chi ne ha interesse può senz'altro in sede di istruttoria presentare la sua opposizione. L'istruttoria, con tutte le domande dell'interessato e le opposizioni dei terzi ecc., credo vada inoltrata alla Giun-

ta Provinciale, la quale decide e prende il primo provvedimento amministrativo nella materia respingendo le opposizioni, dando la concessione, ecc. Su questa decisione abbiamo il primo ricorso, che è il riesame del provvedimento della Giunta Provinciale, riesame fatto dallo stesso organo, sentito il Comitato speciale, il quale, secondo quanto detto dal Presidente della Giunta Regionale, dà garanzie di obiettività e di cognizioni tecniche sufficienti per illuminare e per dare un parere motivato alla Giunta Provinciale, che decide in sede di riesame sui ricorsi dei cittadini. Quindi la fase dell'opposizione è anteriore al provvedimento della Giunta Provinciale o Regionale, mentre la fase del ricorso viene dopo questo provvedimento. Sulla decisione del ricorso avviene il provvedimento definitivo, sul quale provvedimento definitivo l'interessato può sempre esperire il ricorso al Tribunale delle acque. Questa è l'organizzazione.

Volevo anche far rilevare a Defant, che continua a parlare di ricorso ecc., che vi è una sostanziale differenza fra la legge comunale e provinciale austriaca e l'ordinamento nostro; nell'ordinamento italiano i provvedimenti degli enti locali, o comunque enti autonomi, su questi provvedimenti, hanno sempre il preventivo controllo di legittimità. E' un principio generale della Costituzione italiana il controllo preventivo di legittimità su tutti i provvedimenti degli enti locali, della Regione, delle Province, dei Comuni. Nell'ordinamento austriaco non c'è nessun controllo preventivo...

DEFANT (P.P.T.T.): La sospensione non è un provvedimento?!

ALBERTINI (Presidente G. P. Trento - D.C.): I provvedimenti sono completi, c'è solo il ricorso, ma il ricorso fatto contro il provvedimento preso autonomamente. Mi ricordo che leggendo la legge e l'ordinamento austriaco per quanto riguardava la questione della Magnifica Comunità, mi è stato fatto vedere il regolamento del 1888, dove appunto la Comunità assunse questo ordinamento del provvedimento definitivo autonomo senza nessun controllo, sul quale poi era ammesso un ricorso all'autorità centrale. Siamo in un ordinamento del tutto diverso; da noi c'è il provvedimento della autorità provinciale soggetto al controllo preventivo anche di un organo di controllo estraneo, per-

ciò il ricorso in un ordinamento autonomo è un rimedio eccezionale, secondo me, secondo tutta la dottrina perchè il ricorso gerarchico è nel nostro ordinamento fra autorità dipendenti appartenenti alla medesima amministrazione. Almeno quel poco di diritto che ho studiato mi dice così; cioè un superiore può sempre riformare un provvedimento di un inferiore, e si può sempre ricorrere dall'inferiore al superiore nella stessa amministrazione. Fra amministrazioni dirette il ricorso è un rimedio eccezionale che deve essere previsto dalla legge. La legge può sempre farlo.

DEFANT (P.P.T.T.): (*Interrompe*).

ALBERTINI (Presidente G.P. Trento - D.C.): Scusi, non faccio un colloquio con Defant, Lei ha parlato e l'abbiamo ascoltato con molto piacere, permetta che almeno qualche minuto parliamo anche noi.

Dicevo che nel nostro ordinamento il ricorso fra ordinamenti autonomi è un rimedio eccezionale, non ho detto che sia illegittimo, se vogliamo introdurlo; dico che è una eccezione nell'ordinamento il ricorso gerarchico improprio. In materia di delega diciamo invece che secondo i principi degli Statuti speciali, da quello della Regione Sarda a quello della Sicilia, ecc., questo ricorso è stato ammesso. Da questo non credo che ne possa derivare un principio; si potrebbe sostenere, attraverso l'applicazione della legge n. 69, che questo rimedio non c'è, il provvedimento è definitivo. Comunque, a parte questa questione, è logico secondo me non richiamarci a quel famoso istituto del ricorso del vecchio ordinamento austriaco...

DEFANT (P.P.T.T.): No, chi si richiama?

ALBERTINI (Presidente G.P. Trento - D.C.): ...perchè là era un'altra questione, che da noi non c'è, da noi le autorità autonome hanno il controllo preventivo sui propri atti. Ho chiesto anzi a Pupp, Presidente della Giunta Provinciale di Bolzano, che fosse accertato in sede di questa legge che i provvedimenti ed i decreti di concessione assunti dai Presidenti delle Giunte Provinciali o Regionale siano soggetti al controllo preventivo. Penso che il controllo in fase preventiva della Corte dei Conti sia esperibile anche su questi provvedimenti.

Abbiamo quindi questo controllo preventivo,

abbiamo il riesame contro il provvedimento, abbiamo il parere del Comitato tecnico istituito ad hoc. Mi sembra che rimedi perchè il provvedimento sia obiettivo ne siano stati messi a sufficienza, e perciò non c'è motivo di richiedere il ricorso, come è stato espressamente da alcuni banchi richiesto. Così, com'è organizzata, la legge dà garanzia sufficiente di tutelare gli interessi dei cittadini o dei ricorrenti. Se poi, con l'ordinamento autonomo, determinate forme di ricorso devono cadere, lasciamo perdere! Se la pubblica amministrazione dello Stato è retta dalla burocrazia o da ordinamenti burocratici e l'Ufficio del genio civile ha a capo un funzionario burocratico, e adesso vi sono membri elettivi, possiamo pur dire che qualche differenza ci deve essere fra un organo elettivo e un organo burocratico! Quindi anche se c'è qualche cambiamento e qualche adattamento alla situazione locale, escogitato attraverso le formule di questa legge, vediamo anzitutto in pratica quello che succederà, perchè siamo privi di esperienza. Se domani succedessero molti inconvenienti per questa procedura adottata non morirà il Consiglio Regionale, nè le autorità preposte; saranno esse che proporranno, o su sollecitazione dei cittadini o dei partiti o dei movimenti politici, eventuali altri adattamenti. Insomma stiamo cercando una nuova formula, vedremo se andrà bene o male; non sono formule eterne quelle della legge; se domani, com'è organizzata, creasse fastidio a parecchi, evidentemente la cosa verrà portata qui e riesaminata. Però mi pare che questo non possa succedere.

MENAPACE (Indipendente): Il Presidente della Giunta Provinciale ha introdotto nella discussione un nuovo fattore importante, non perchè questo fattore abbia da essere presente, nè richiamato dal testo della legge, ma perchè ha posto tutta la materia che stiamo discutendo sotto la luce del controllo di legittimità in merito agli atti dei Comuni o della Provincia. E in realtà, visto in teoria, l'argomento ha un suo peso, perchè ogni atto, dovendo essere sottoposto a questo controllo, quando questo controllo lo ha filtrato, si deve ritenere che abbia diritto di procedere. Senonchè il controllo di legittimità riguarda solo la pure conformità del singolo provvedimento al testo di legge a cui il

provvedimento si riferisce, e allora siamo un poco a una petizione di principio, siamo un poco al serpente che si morde la coda. Perchè una volta fatta la legge, in questo modo è evidente che ogni provvedimento fatto dalla Provincia o da un altro organo in rapporto o in adesione perfetta a questa legge, sarà sottoposto al crisma di legittimità e riconosciuto legittimo. Quindi la soluzione non la abbiamo trovata e stiamo cercandola anche secondo la affermazione avuta testè. Però, come sempre nelle materie nuove, sorge un altro punto di incertezza sulla affermazione fatta dal Presidente della Giunta, cioè « stiamo cercando di sostituire dei provvedimenti dell'ente autonomo ed elettivo a provvedimenti già esistenti affidati ad organi burocratici »; possiamo dire con assoluta certezza che il provvedimento studiato dall'ente autonomo e rappresentativo diventi migliore o sostituisca pienamente, con tutte le garanzie precedenti, il provvedimento che ora troviamo nell'ordinamento burocratico? Perchè il Presidente della Giunta sa che la Corte Costituzionale in un dialogo proprio recente ha respinto l'opposizione del Presidente della Giunta Regionale relativa agli articoli delle norme di attuazione che in materia di polizia amministrativa erano stati sottoposti al Supremo Consesso, e ha detto che il controllo del Commissario del Governo su determinate azioni del Presidente della Giunta Provinciale compiute come rappresentante della polizia amministrativa, deve essere rispettato, perchè quell'organo accentra tutti i controlli degli organi periferici, delle Questure, ecc. nell'ambito della sua giurisdizione.

ALBERTINI (Presidente G.P. Trento - D.C.): Qui è un'altra cosa!

MENAPACE (Indipendente): Ora, senza entrare nel discorso di sapere e vedere se questa decisione rappresenti oro colato, essa ci rappresenta però un orientamento della Corte Costituzionale del quale dobbiamo tener conto, non per un conformismo, ma per il rispetto dovuto ad un supremo organo giurisdizionale al quale con ogni probabilità andrà sottoposta anche questa materia. E ciò ci induce ad essere molto cauti nel presentare provvedimenti che, oltre ad assumere una fisionomia nuova — e questo sarebbe utilissimo e augurabile — possono presentare delle zone d'ombra

tali da costituire un impedimento e sentirci dire: non potete fare su questa strada altro cammino perchè vi trovate in contrasto con determinate situazioni, che, per quanto definite burocratiche, però al singolo cittadino garantivano una maggiore tutela dei suoi legittimi interessi.

BENEDIKTER (Assessore agli affari generali - S.V.P.): E' stato convenuto, sia dal Presidente della Giunta Regionale come dal Presidente della Giunta Provinciale di Trento, che nel caso in esame la mancanza di ricorso dalla Giunta Provinciale alla Giunta Regionale certamente non può essere ritenuta un motivo di illegittimità costituzionale della legge stessa. Posso aggiungere che su incarico del Presidente della Giunta Regionale ho interpellato l'ufficio competente del Ministero di grazia e giustizia ed ugualmente la Presidenza del Consiglio dei Ministri su questo preciso quesito, e la risposta è stata quella che il venir meno del ricorso, essendo una delle conseguenze dell'attuazione della competenza autonoma, non potrebbe e non viene considerato come un motivo di illegittimità costituzionale.

Il Presidente della Giunta Provinciale di Trento poi ha affermato che ciononostante il ricorso potrebbe essere introdotto, senza, a sua volta, ledere un principio dell'ordinamento giuridico o un principio delle leggi dello Stato. Vorrei aggiungere, alle considerazioni fatte dal Presidente della Giunta Regionale circa la bontà dello strumento che viene creato all'art. 6, cioè la Commissione tecnica ad hoc: qui si prevede la composizione di 5 membri, di cui tre non dipendenti o non connessi con la Provincia; ciò dà senz'altro una garanzia di obiettività, e speriamo che tale composizione non faccia in modo che si vada all'estremo opposto, cioè che il parere di audizione di questo organo rappresenti un vero e proprio impaccio allo esercizio della funzione amministrativa da parte della Giunta Provinciale. Per quanto riguarda il valore di questo parere, — che non è vincolante dal punto di vista giuridico, ma che essendo un parere su una materia tecnica non potrebbe essere disatteso dalla Giunta Provinciale se non sullo stesso terreno tecnico, altrimenti la Giunta Provinciale creerebbe una decisione che è molto facilmente attaccabile in sede giurisdizionale, — si

potrebbe dire che in un certo senso è decisivo sul terreno tecnico, a meno che la Giunta Provinciale non sia in grado di disattenderlo per motivi tecnici che si muovono sullo stesso terreno del parere medesimo.

Credo che sia già stato detto che l'istituto dell'opposizione non viene toccato all'art. 6, nel senso che l'art. 6 dice espressamente che in luogo del ricorso di cui all'art. 3, (cioè il ricorso avverso i decreti di riconoscimento di piccole derivazioni), ha luogo l'istituto del riesame; mentre l'istituto dell'opposizione, sia per quanto concerne il riconoscimento delle piccole derivazioni, sia per quanto concerne le nuove concessioni, rimane in piedi con la disposizione dell'art. 2, la quale dice che la legge sarà applicata dalle autorità autonome secondo le norme e secondo la procedura prevista dal testo unico. Si intende che questa opposizione, pur rimanendo in piedi, non può produrre lo spostamento della competenza della Giunta Provinciale alla Giunta Regionale o a qualsiasi altro organo, ma che ci può essere l'opposizione e che dell'opposizione la Giunta Provinciale nella sua decisione deve tenere conto, nel senso di motivare eventualmente anche la propria decisione con riferimento all'opposizione medesima. Questo rimane in piedi.

Rimangono in piedi tutte le disposizioni concernenti la pubblicazione, e quindi anche la portata a conoscenza di tutti gli interessati delle domande e rispettivamente dei decreti, in modo che possano poi opporsi in seguito alla pubblicazione della domanda, o produrre opposizione in seguito alla pubblicazione del decreto come tale.

Vorrei solo dire che la materia accennata dal cons. Menapace è veramente diversa, a prescindere dalla decisione della Corte Costituzionale. Io non ho letto la sentenza ancora, non l'ho ancora vista, ma comunque, secondo le notizie che abbiamo in Regione, la sentenza si fonda sul presupposto che si tratta di una funzione che il Presidente della Giunta Provinciale esercita alla stregua del Sindaco come ufficiale del Governo. Quindi certamente non si può paragonare quell'istituto con lo esercizio di funzioni amministrative autonome, dove c'è una corrispondente potestà legislativa, e

neanche con l'esercizio di una potestà amministrativa delegata nel senso di cui all'art. 14.

SCOTONI (P.C.I.): La discussione è uscita un po' dalla portata non eccessivamente importante della legge che stiamo esaminando, ed è diventata una questione che finirà col far sentire il suo peso anche in tutti gli altri campi dell'amministrazione nei quali verrà attuata la delega alle Province e ad altri enti. E questo mi obbliga particolarmente a precisare che rimango fermo sull'opinione che sia utile, se non addirittura necessario, che venga riconosciuta la possibilità di un ricorso dal delegato al delegante. La questione del ricorso giurisdizionale non mi convince affatto, perchè non c'è. E' inutile dire « possiamo andare di fronte al giudice »! Non c'è.

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S. V.P.): Come non c'è?

ODORIZZI (Presidente G. R. - D.C.): Come non c'è? Questa è materia che va al Tribunale speciale delle acque!

SCOTONI (P.C.I.): Meglio allora! Meglio, non c'è neanche quello locale!... Dalla padella alle brace... Il ricorso, così come viene richiesto da noi e da Defant, ha dei vantaggi, perchè in molti casi è necessario, specialmente in una situazione particolare come è quella della Regione nella quale viviamo.

Per quanto riguarda poi l'affermazione che tre su 5 membri di quel Comitato che deve dare il parere sono estranei all'amministrazione, vale fino ad un certo punto! Intanto non credo eccessivamente alla indipendenza delle Commissioni tecniche: è difficile raggiungere quella della giustizia, immaginiamoci poi in una Commissione che dà i pareri tecnici! Una volta a Trento sorse un albergo, e si doveva dare il colore a questo albergo; si riunì una commissione per decidere del colore, e disse che più o meno potevano andare tutti ma che il più bel colore era il verde. I pittori cominciarono a dare il verde all'albergo, ma alla moglie del prefetto non piaceva il verde. Aveva tutto il diritto di non piacerle il verde; va dal marito, il marito fa riconvocare la commissione, e dopo aver manifestato il sottoparere della consorte, la commissione decide che vanno bene tutti i colori

ad eccezione di un colore, del verde! (*ilarità*). Quando alla moglie del prefetto si sostituisca la amministrazione provinciale, la quale si fa rappresentare dall'Assessore provinciale e dall'ingegnere capo dell'Ufficio tecnico provinciale, temo che le cose non migliorino molto!

ALBERTINI (Presidente G.P. Trento - D.C.): E' la suocera...

SCOTONI (P.C.I.): Non mi interessa poi la preoccupazione che per il ricorso la Commissione possa decidere diversamente da come ha deciso lo organo di prima istanza; l'importante è che decida bene, giusto. Se il primo organo che ha deciso ha sbagliato, è meglio che questo errore venga corretto, e non fondare il prestigio di questo organo consentendogli di fare cose sbagliate. Le posizioni sono quelle che sono; forse molti in Consiglio non sono sordi a quelle esigenze delle quali Defant e noi ci siamo fatti parte; ma « per motivi superiori » non saranno d'accordo. Quindi è inutile insistere e perdere molto tempo, e finisco perciò confermando che su questo, come su tutti gli altri argomenti sui quali si tratterà di delega, continuerò ad insistere perchè venga ammessa la possibilità di ricorso.

NARDIN (P.C.I.): Ho fatto la richiesta, a nome di 5 Consiglieri, che sia adottata la votazione a scrutinio segreto; la cosa è lecita e prevista dal regolamento.

PRESIDENTE: Il regolamento all'art. 89 dice: « Di regola le votazioni avvengono per alzata di mano, a meno che 3 Consiglieri chiedano lo appello nominale o 5 la votazione per scrutinio segreto. Queste domande possono essere fatte per iscritto col numero di firme necessario, ma possono anche essere fatte verbalmente con domanda al Presidente di verificare se la proposta sia appoggiata dal numero di Consiglieri occorrente ».

Il regolamento parla chiaro: lei fa una domanda orale, per iscritto non l'ho vista, non è ancora arrivata, perciò la richiesta è orale. Ora voglio verificare chi appoggia questa richiesta. 6 Consiglieri. Si fa la votazione a scrutinio segreto sull'art. 3. Faccio distribuire le schede e poi spiegherò il significato del voto.

Avverto che è in votazione l'art. 3 non come

proposto dalla Giunta, ma come proposto dalla maggioranza della Commissione. Coloro che intendono votare il testo della Giunta e non quello della Commissione devono respingere questo articolo, perchè solo respingendo il testo della Commissione, che è quello attualmente in sede di votazione, si accoglie il testo della Giunta, in quanto le votazioni, per regolamento, si effettuano sul testo della Commissione. Chi è d'accordo con il testo della Commissione scrive « sì », chi non è d'accordo con il testo della Commissione ma con il testo della Giunta scrive « no ».

SCOTONI (P.C.I.): E chi si astiene?

STOETTER (Segretario - S.V.P.): (fa l'appello).

PRESIDENTE: Esito della votazione a scrutinio segreto: 27 no, 21 sì; è approvato il testo della Giunta.

Art. 4

L'istruttoria delle domande relative a grandi derivazioni verrà fatta dalla Giunta Provinciale della provincia nel cui territorio vengono a trovarsi le opere di presa. Qualora l'utilizzazione interessi anche il territorio dell'altra provincia, la Giunta Regionale, prima di pronunciare sulla domanda di concessione, dovrà sentire il parere della Giunta Provinciale di detta altra provincia.

E' posto ai voti l'art. 4: unanimità.

Art. 5

Qualora domande di riconoscimento, di concessione o di rinnovazione di piccole derivazioni siano incompatibili con una grande derivazione, a scopi non idroelettrici, già assentita o richiesta, la competenza a provvedere spetta agli organi regionali.

La competenza a pronunciare sulle domande relative a piccole derivazioni le quali interessino il territorio delle due Province, spetterà alla Giunta Provinciale della provincia nel cui territorio vengono a trovarsi le opere di presa.

E' posto ai voti l'art. 5: unanimità:

La Giunta propone all'art. 6 la seguente dizione:

Art. 6

Avverso la deliberazione della Giunta Provin-

ciale in luogo del ricorso previsto dall'art. 3 del citato R. D. 11.12.1933, n. 1775, è data agli interessati la facoltà di richiedere alla Giunta Provinciale il riesame del provvedimento entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento stesso. In questo caso la Giunta provvede entro l'ulteriore termine di 30 giorni, sentito il parere di una Commissione tecnica così composta:

- 1) dall'Assessore provinciale per i lavori pubblici o da un suo delegato, che la presiede;
- 2) dall'ingegnere Capo dell'Ufficio tecnico provinciale;
- 3) dall'ingegnere Capo del genio civile della Provincia;
- 4) da un avvocato dello Stato, designato dall'Avvocatura distrettuale;
- 5) dall'ingegnere Capo dell'Ufficio tecnico regionale o da un suo delegato.

La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta Provinciale, previa deliberazione della Giunta medesima.

Nella composizione della Commissione, per la Provincia di Bolzano, deve tener conto, per quanto possibile, della consistenza dei gruppi linguistici nel Consiglio Provinciale.

La Commissione invece propone il seguente testo:

Art. 6

Sulle domande di cui all'art. 5 la Giunta Provinciale delibera, sentito in caso di opposizione il Comitato tecnico provinciale di cui alla Legge 16.12.1955, n. 28.

Avverso il provvedimento della Giunta Provinciale è ammesso il ricorso, entro 30 giorni dalla pubblicazione dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione, alla Giunta Regionale, che provvede sentito il Comitato tecnico regionale per le opere pubbliche.

DEFANT (P.P.T.T.): Colgo questa occasione per pagare il debito che ho verso alcuni signori Consiglieri.

Affermava, il Presidente della Giunta Provinciale di Trento, che tutti gli organi amministrativi sono soggetti al controllo di legittimità, come se il controllo di legittimità evitasse lesioni di danno e di interessi. Cosa c'entra il controllo di le-

gittimità con la lesione degli interessi del cittadino? Sotto il responso di legittimità possono passare tutte le ingiustizie che si commettono in questa Regione, eppure è un atto legittimo! Non facciamo confusione con certi istituti dell'ordinamento amministrativo; il ricorso amministrativo c'è, tanto perchè lo sappia l'Assessore agli affari generali, c'è per favorire il cittadino e rendere la giustizia a buon mercato. Questo lo deve capire, perchè nella vita pratica la questione della giurisdizione costa troppi soldi! Questa è la questione, e questa questione bisogna che la Giunta la capisca una volta tanto, perchè da noi non si vuole spendere per i tribunali e molto poco per gli avvocati! Mi sembra che sia parlare chiaro.

La richiesta del ricorso la facciamo per questo specifico motivo: per dare la possibilità al cittadino di avere una giustizia rapida e molto a buon mercato, una giustizia che sia sempre giustizia! Lei, Presidente della Giunta, che è anche avvocato, mi deve dire se può conciliare due responsi di uno stesso ente, di uno stesso organo, su una stessa materia: è conciliabile questo secondo il Suo parere? Vorrei sentire il Suo parere anche sul terreno della giustizia amministrativa, perchè giustizia è giustizia, sia poi penale o fiscale o altro, è una nozione universale.

Il signor Assessore ha detto che ha chiesto informazioni al Ministro della giustizia e a qualche altro: a noi interessa poco quello che ne pensano i Ministri; i Ministri a loro volta si interessano molto poco se la Regione vuole immettere in un provvedimento amministrativo il diritto al ricorso o meno. L'ordinamento italiano prevede che se non se ne accenna espressamente il diritto è sempre valido, specialmente quando vi è la subordinazione di organi. Ma lo ammette, precisamente all'art. 50 delle norme di attuazione, lo ammette anche quando vi è la delega, perchè la delega crea uno stato di sottoposizione e questo fatto è anche riconosciuto da noi e altrove. Lo ammette per questo, perchè c'è la delega. Nelle competenze non delegate non abbiamo mai richiesto il ricorso, lo richiediamo laddove vi è l'istituto di delega operante. Siccome il delegato deve seguire determinati orientamenti imposti dal delegante, è evidente che anche in una certa istanza organo dirimen-

te sia l'organo delegante. Ecco perchè noi l'abbiamo chiesto: per rendere possibilità di giustizia amministrativa, rendere questa giustizia amministrativa molto a buon mercato, e riconoscere quel rapporto di sottoposizione, non voglio neanche dire di dipendenza, di sottoposizione, che esiste fra il delegato e il delegante.

Ma un problema che non ha risolto nè Lei, Presidente della Giunta, nè l'Assessore, è precisamente quello posto dal comma primo dell'art. 6. Il comma primo dell'art. 6 dice: «Avverso la deliberazione della Giunta Provinciale in luogo del ricorso previsto dall'art. 3...»

Però tanto Lei, Presidente, che l'Assessore, hanno dichiarato che questo riesame comprenderebbe tutto: l'opposizione ed il ricorso. Ora l'art. 3 comprende solo il ricorso, fa cenno solo al ricorso; e l'opposizione? L'opposizione, signor Presidente, deve essere espressamente prevista nella legge, non può essere sottintesa. L'ordinamento italiano — spero che qualcuno lo sappia meglio di me — l'ordinamento amministrativo italiano prevede che l'opposizione ci sia, signor Assessore, e sa perchè? C'è una logica: perchè se non è prevista dalla legge l'opposizione si trasforma in denuncia, e alle denunce l'organo amministrativo non è nemmeno obbligato a rispondere, mentre all'opposizione deve rispondere. Questa la ragione fondamentale per cui si fa una distinzione fra opposizione e denuncia. L'opposizione, perchè sia tale, deve essere espressamente voluta dalla legge.

BENEDIKTER (Assessore agli affari generali - S.V.P.): Ma è risolto nella legge!

DEFANT (P.P.T.T.): Qui è non espressamente voluta dalla legge, dove si trova?

ODORIZZI (Presidente G. R. - D.C.): E' prevista, c'è il richiamo all'art. 2.

DEFANT (P.P.T.T.): Ora, all'art. 6 della proposta della Commissione è espressamente voluta dalla legge, perchè dice: «Sulle domande di cui all'art. 5 la Giunta Provinciale delibera, sentito, in caso di opposizione, il Comitato tecnico provinciale». Questo si dice espressamente, tutto il resto non è espressamente detto, è sottinteso. Ora, il sottinteso in materia di opposizione non esiste, perchè allora salta fuori il gioco, viene una

opposizione scritta e qualcuno della Giunta se la mette nel cassetto, il cittadino protesta ma l'Assessore può rispondere tranquillamente: non sono obbligato a rispondere perchè non è opposizione. L'opposizione deve essere espressa — è questo che chiedo —, espressamente inserita nella legge e non sottintesa, com'è qui. Per me, siccome si tratta di recepimento di una piccola parte di una legge statale, esprimiamo pure questo principio, perchè è un principio della legge che deve essere espresso. La maggioranza della Commissione ha tentato in qualche modo di rimediare inserendo all'art. 6 l'opposizione. Ecco perchè è necessaria: perchè altrimenti abbiamo la denuncia, sulla quale denuncia l'organo non risponde normalmente. Si può immaginare se non insistiamo sull'opposizione! Ora su questa questione vorrei una chiarificazione.

Se la Giunta è disposta ad accettare l'emendamento proposto dalla Commissione, sono lieto di approvare, altrimenti a questo articolo non potrei dare la mia approvazione perchè in contraddizione con gli interessi della maggioranza dei cittadini, interessi che non possono essere sottintesi, ma tutelati chiaramente ed espressamente.

ODORIZZI (Presidente G. R. - D.C.): Guardi, Defant, ho già dichiarato che personalmente contro la introduzione di un ricorso non avrei proprio niente in contrario, ma ho altresì dichiarato che essendo stato insuperabile il dissenso su questo tema, abbiamo finito coll'introdurre un metodo che è introdotto nella legge e al quale intendiamo mantenere fede; e siamo convinti che il metodo introdotto è comunque tale da poter fare funzionare il settore in modo soddisfacente.

Lei parla di opposizione. Non è il caso di pretendere da noi un eccessivo rigore di linguaggio tecnico-giuridico; bisogna che andiamo ai concetti, perchè la terminologia è un qualche cosa di così vago fra noi che crea continuamente discussioni che vanno un po' per conto loro.

Arriviamo alla sostanza: quale sarà la situazione che si determinerà in applicazione di questa legge? C'è una domanda, più domande di riconoscimenti, di concessioni; queste domande devono essere circondate dalla pubblicità disposta da questa legge, perchè si tenga presente che tutto ciò che non è in contrasto con quanto detto in questi

alcuni articoli, tutto ciò che è detto nella legge, testo unico fondamentale, purchè non sia incompatibile con questi articoli, rimane valido e viene applicato. Quindi le domande vengono circondate da una certa pubblicità, una ritenuta sufficiente pubblicità affinché tutti coloro che hanno interesse possano muoversi; se vedono esposto a pericolo questo loro interesse o un diritto pieno, come può darsi in determinati casi, coloro che si trovano in condizione di vedere minacciato un proprio interesse e un proprio diritto possono ricorrere a questa possibilità, già in istruttoria far presenti le loro ragioni. Ecco la opposizione...

DEFANT (P.P.T.T.): Che cosa c'entra il riesame qui?

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): Mi permetta di sviluppare la procedura, perchè questo, fino ad un certo grado, la tranquillizzerà. Ecco l'opposizione; è l'atto con il quale un cittadino, che vede minacciati i propri interessi ed i propri diritti da una domanda di concessione, di riconoscimento o di rinnovazione, dice alla pubblica amministrazione: « bada che ci sono anch'io con questi miei diritti, che ti prego di esaminare perchè sono in contrasto con quelli della domanda ». Questo avverrà normalmente, perchè altrimenti sarebbe inutile circondare di pubblicità le domande che verranno presentate. Allora, che cosa farà l'amministrazione? L'amministrazione esaminerà, per forza di cose, questa opposizione, prenderà atto di questa situazione, la farà analizzare, e se troverà fondato ciò che viene esposto nell'opposizione, l'accoglierà e adotterà un provvedimento conforme ad essa. Nel qual caso potrà essere il richiedente ad opporsi; comunque questa possibilità c'è, e c'è in senso migliore che nella legge nazionale, perchè nella legge nazionale l'opposizione non pone assolutamente l'organo periferico in grado di esaminare l'opposizione, attua il trasferimento di competenza ad esaminare al Ministero, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Noi avremo invece la possibilità di esame e di discussione in sede locale; tutto quel complesso di contatti che possono valere al fine di dirimere le questioni anche nelle vie pacifiche, appunto attraverso i chiarimenti, i supplementi di informazione

e notizie, ecc., che è utile esistano fra cittadino e pubblica amministrazione, tutto questo complesso di contatti rimane, più efficace e più ampio di quanto non lo sia nella legge nazionale. Perchè in base alla legge nazionale, appena una minima opposizione è presentata, di colpo tutta la pratica deve passare al Ministero dei lavori pubblici, e al Consiglio superiore dei lavori pubblici. Poniamo invece che, sentite le parti, fatta l'istruttoria, esaminata la opposizione presentata in questa prima fase, poniamo che la Giunta Provinciale di Trento o di Bolzano dica: « l'opposizione non è fondata, emaniamo il decreto conforme alla domanda di concessione ». In questo caso, al posto del ricorso che cosa ci sta? C'è la domanda di riesame, che si può chiamare ricorso, da parte della stessa Giunta Provinciale, la quale però, in questo caso, è obbligata a sottoporre tutta la situazione all'esame di un organo tecnico composto nelle forme migliori, perchè abbiamo presso il vertice dell'organizzazione amministrativa — se lei guarda com'è previsto all'art. 6, sono i vertici della organizzazione amministrativa periferica competenti in senso tecnico o giuridico in questa materia —, è obbligata a sottoporlo al vaglio di questo organo tecnico, il quale riesaminerà la cosa e darà il proprio parere. E' vero che questo parere non è vincolante, ma è stato esattamente risposto che quel parere si svilupperà in considerazioni di merito, e non di legittimità, sul terreno tecnico, obiettivo, e perciò ove la Giunta, in questa sede di secondo esame, dovesse disattendere quel parere, lo dovrà fare con motivazioni di carattere tecnico, di merito; e sarà assai difficile, secondo me — potrà avvenire ma non sarà frequente — che la Giunta disattenda quel parere. Guardi, anche i pareri del Consiglio superiore dei lavori pubblici nella legislazione amministrativa, compresa questa, non sono vincolanti per la pubblica amministrazione; ma sa che non si conoscono che 2 o 3 casi in cui la amministrazione ha pronunciato differentemente dalla pronuncia dello organo consultivo tecnico? Due o tre casi in tutta la vita amministrativa, proprio perchè si tratta di organi il cui prestigio tecnico si impone alla pubblica amministrazione, anche se giuridicamente non è tenuta a considerare vincolante quel parere.

Quindi con questo metodo non si è introdotto

il ricorso a una diversa autorità — che potremmo chiamare superiore in quanto è il delegante rispetto al delegato — non si è introdotto, ma si è data la possibilità di presentazione di opposizione nella fase istruttoria, e dopo l'istruttoria, emanato il provvedimento da parte della Giunta Provinciale, quindi in tutto questo periodo circondato dalla procedura e dalla forma di pubblicità che la legge prevede.

Possiamo pensare che sia perfetto questo meccanismo? No, ma non lo è neanche l'altro; anche l'altro fa riferimento a grandi organi consultivi che si esprimono senza parere vincolante per la pubblica amministrazione. E' vero che l'organo che emetterà il secondo provvedimento è lo stesso organo del primo, e questo, da un certo punto di vista, può parere un difetto del sistema, ma sotto taluni aspetti questo sistema è migliore dell'altro in ogni caso; e ripeto che la soluzione l'abbiamo adottata credendo di avere introdotto uno strumento tecnico atto a garantire sufficientemente le ragioni dei privati in quella obiettività di esame che non mancherà senz'altro nell'organo tecnico.

Non posso essere pessimista al grado del dott. Scotoni, il quale per l'intromissione della signora del Prefetto ha visto modificare il colore del palazzo A o B. Questo caso potrà essere esistito, ma possiamo dire che la regola...

SCOTONI (P.C.I.): (*interrompe*).

ODORIZZI (Presidente G.R. - D.C.): No, scusatemi, io siedo alle sedute del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dico che rimango ammirato — di solito vado per le materie idroelettriche — per la serietà con la quale si conducono gli esami, si fanno le relazioni e si arriva alle conclusioni. Contatti con gli organi tecnici ne abbiamo avuti parecchi un po' in tutti i campi, e il giudizio di massima che si deve dare sugli organi tecnici è un giudizio positivo, pur essendo presenti inconvenienti. Nessun sistema è privo di inconvenienti, dipende dagli uomini! Dipende dagli uomini all'alto, cioè da coloro verso i quali il parere è dato, che se hanno la sensibilità giusta per il loro dovere non influiscono in nessun modo sugli organi consultivi; e dipende dai componenti dell'organo consultivo stesso, che se sono persone di carattere, di dignità, faranno il loro dovere senza accogliere in nessun modo pressioni che potessero venire in un senso o nell'altro.

Non è un sistema perfetto nè questo nè quello, dipenderà molto dagli uomini che lo dovranno applicare; ma le possibilità per il cittadino di rendere note le proprie ragioni, di vederle esaminate, occorrendo, due volte, e occorrendo anche attraverso il giudizio di un organo tecnico, questa possibilità la legge la dà esplicitamente, in quanto sono richiamate all'art. 2 tutte le disposizioni della legge del 1933.

PARIS (P.S.D.I.): Ho sempre lamentato nel passato la carenza dell'istituto del ricorso in tutte le leggi regionali, tanto per quanto riguarda cittadini singoli che enti, anche in leggi che riguardano soldi sonanti che la Regione distribuisce, per cui diventano leggi discrezionali tutte quante. Oggi, anche in una materia che in un certo senso è una ricezione, adattandola alle piccole derivazioni, della legge 11 dicembre 1933, la facoltà dell'istituto del ricorso viene menomata, perchè più che di un vero e proprio ricorso parlerei di un ricorso improprio, in quanto si ha lo stesso organo che giudica in seconda istanza. E' inutile parlare della Commissione tecnica: prima di tutto perchè la Commissione non delibera, dà il suo parere alla Giunta Provinciale che lo sente, poi perchè il parere non è assolutamente vincolante, e sappiamo che in queste occasioni le commissioni tecniche si indirizzano verso il parere dell'organo che ha deliberato.

Ma io voglio escludere questo, voglio anche ammettere la massima obiettività, ma infine è sempre lo stesso organo che decide e, pur volendo mantenersi sul terreno della massima obiettività, è certo che la Giunta Provinciale rimarrà sempre influenzata dal primo giudizio emesso. E' logico, è nell'ordine delle cose umane. Ecco quindi che, pur con la massima fiducia, viene ad inficiare la proposta della Giunta e quella che è la garanzia che ogni cittadino deve avere.

Quale difficoltà si trova a demandare la materia alla Giunta Regionale? Ditemele queste difficoltà, perchè non le ho sentite in queste ore di discussione! Quali? Non credo che la Democrazia Cristiana di Trento sia in contrasto con la Democrazia Cristiana della Regione!...

MOLIGNONI: (P.S.D.I.): E' la stessa!

PARIS (P.S.D.I.): Ed allora che cosa? Mate-

ria dell'art. 14 anche qui? Ma io vedo materia di art. 14 per quanto riguarda il primo tratto, ma non anche per il secondo. Poi, nel tentativo di esaminare l'atteggiamento del S.V.P., perchè, se ha veramente intenzione di giudicare con obiettività, non vuole il ricorso da parte della Giunta Regionale, dove siedono anche due membri del S.V.P.? Date-mi una risposta plausibile e modificherò il mio atteggiamento; ma finchè non riuscirete a convincermi della bontà, della fondatezza, della giustezza di questo vostro atteggiamento, non potrò votare che per l'emendamento proposto dalla Commissione, che mi sembra il più obiettivo, quello che dà al cittadino la tranquillità di non vedersi leso nei suoi giusti interessi.

BENEDIKTER (Assessore agli affari generali - S.V.P.): Paris forse era assente, o forse non ha letto le diverse relazioni sulla legge che applica l'art. 14 in materia di agricoltura e foreste e anche sulla legge che segue nell'Ordine del giorno, concernente le provvidenze a favore del patrimonio alpinistico. Lì ci intratteniamo sulla questione del ricorso, illustriamo ampiamente (e le ho svolte anche oralmente in questa sede), le ragioni giuridiche e pratiche che inducono ad opporci in linea di principio alla previsione del ricorso dalla Giunta Provinciale alla Giunta Regionale. Non credo che sia il caso di ripetersi su questo argomento, perchè abbiamo esaurientemente scritto ed esposto le nostre ragioni.

Ora vorrei porre però una domanda, già posta anche a Defant: se, come del resto a suo tempo volle anche Paris, nell'istituire la Regione unica senza possibilità di deleghe ad enti autonomi provinciali, come sarebbe senz'altro possibile e legittimo, fosse previsto in questa legge l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di acque pubbliche esclusivamente da parte della Giunta Regionale, così come è previsto in molte leggi approvate dal Consiglio Regionale nelle due legislature, dove decide in prima ed ultima istanza la Giunta Regionale, vorrei chiedere a Paris a chi propone egli di introdurre il ricorso avverso la Giunta Regionale...

PARIS (P.S.D.I.): A quell'istituto che dovrebbe sorgere!

ALBERTINI (Presidente G. P. Trento - D.C.): Quale?

PARIS (P.S.D.I.): Al Tribunale di giustizia amministrativa!

ODORIZZI (Presidente della G.R. - D.C.): Non è un ricorso!

ALBERTINI (Presidente G. P. Trento - D.C.): E' un ricorso giurisdizionale.

BENEDIKTER (Assessore agli affari generali - S.V.P.): Non è più ricorso amministrativo e noi parliamo di ricorso amministrativo!

PARIS (P.S.D.I.): So che c'è una difficoltà, ma non per questo, perchè la Giunta Regionale è un organo superiore alla Giunta Provinciale! C'è. . .

ALBERTINI (Presidente G.P. Trento - D.C.): No!

PARIS (P.S.D.I.): C'è la Corte Costituzionale! L'ultima sentenza, leggetela!

ODORIZZI (Presidente della G.R. - D.C.): La decisione della Corte Costituzionale?!

BENEDIKTER (Assessore agli affari generali - S.V.P.): Per quanto mi consta finora la Corte Costituzionale non ha avuto la possibilità di pronunciarsi su questa precisa questione, quindi non è possibile richiamarsi alla sentenza della Corte Costituzionale.

PRESIDENTE: Chi altro chiede la parola? Cons. Defant.

DEFANT (P.P.T.T.): Il Presidente ha finalmente chiarito la nozione del riesame. Siccome il riesame va ubicato nel momento in cui il cittadino, secondo la legge dello Stato, effettua il ricorso, il riesame equivale giuridicamente al ricorso, non all'opposizione. Infatti in un primo tempo Lei, Presidente, aveva detto che il riesame comprende l'istituto dell'opposizione e quello del ricorso. Ora non capisco perchè abbia voluto cercare questo; l'istituto del ricorso non è un nuovo istituto amministrativo, è il solito ricorso! L'unica variante è che si ricorre a se stessi, cioè all'organo che ha emesso il primo dispositivo, altrimenti è l'istituto del ricorso, chiamato in questa legge « riesame ». Ma l'opposizione non sarà mai un riesame; sull'opposizione l'ente pubblico non ha niente da esaminare, deve effettuare ancora l'istruttoria.

Guardi che la dichiarazione deve essere espli-

cita e deve figurare nel verbale, perchè altrimenti in sede di esame di questa legge un cittadino potrebbe ricorrere in sede giurisdizionale, e l'istituto dell'opposizione figura solo come sottinteso nell'art. 2, mentre l'istituto del ricorso è espresso all'art. 6. Domani l'organo giurisdizionale potrebbe dire: « Perchè l'istituto del ricorso è stato espresso all'art. 6 ed è stato omissivo l'espresso riferimento all'istituto dell'opposizione? ». Tanto più che l'ordinamento italiano prevede che l'opposizione sia espressa, altrimenti si trasforma in denuncia. Non vorrei che domani il cittadino fosse danneggiato ricorrendo all'organo giurisdizionale, perchè non c'è altro che da ricorrere all'organo giurisdizionale. Che cosa vuole che decida un organo che si è già pronunciato su una materia? E' preferibile il giudizio. Si danneggia il cittadino comunque, lo si costringe a perdere tempo e a spendere più denaro, è già un danno per il cittadino in partenza. Comunque se qui è da prevedersi che si debba ricorrere all'organo giurisdizionale, che almeno l'organo giurisdizionale abbia un testo di legge ben decifrabile! Qui vediamo il ricorso e allora il giudice potrebbe dire: « Perchè se il legislatore ha accennato al ricorso all'art. 6, non accenna espressamente all'opposizione? ». E' una domanda che rasenta l'assurdo, comunque potrebbe porsi, perchè l'ordinamento italiano prevede che l'istituto dell'opposizione sia espressamente citato dalla legge, e quando non è espressamente citato dalla legge la dottrina dice che è da ritenersi una denuncia, alla quale l'organo amministrativo non è obbligato a rispondere. Questa è la questione, e bisogna risolverla perchè difendiamo gli interessi del cittadino e non gli interessi del Consiglio o della Giunta!

Ora, almeno, se non volete accettare il ricorso come l'intendiamo noi, fra delegante e delegato, almeno si accetti questo, che non nuoce: l'inserimento espresso dell'istituto dell'opposizione. E' semplicemente una chiarificazione della legge. E poi c'è il ricorso. Vedo che il Consiglio sarà contrario, ma almeno questo si deve accettare: è doveroso da parte del Consiglio accettare l'inserimento dell'istituto dell'opposizione espresso, non come sottinteso nell'art. 2.

MENAPACE (Indipendente): La discussione

porta di volta in volta a girare questo caleidoscopio, perchè avevo anch'io nel secondo intervento rilevato come il Presidente della Giunta Regionale aveva in certo modo abbinato, in rapporto all'art. 6, i due diversi momenti e le due diverse azioni dell'opposizione e del ricorso, mentre ora, nel chiarire la portata del primo comma in modo particolare, ha escluso che si possa trattare della prima ed ha dato al significato del riesame il peso che nei testi dello Stato viene dato al ricorso. A questo riguardo non potrei condividere il punto di vista del Presidente della Giunta Regionale, perchè pur non essendo un giurista, non mi sembra di poter concordare con il suo principio relativo alla terminologia. Anche se qui dentro, forse proprio perchè i giuristi specifici sono pochi, è particolarmente necessario ed indispensabile intendersi sopra i termini che si usano, quelli che fanno da perno a un determinato provvedimento e che ne caratterizzano gli articoli più importanti. Ora mi sembra, non da giurista ma per uno scrupolo filologico, che la conoscenza esatta del termine cioè del contenuto abbia per il giurista un'importanza assolutamente determinante. Ricordo che il prof. Bettanini, a quel corso di introduzione alle scienze giuridiche che teneva sia per gli studenti di legge che per quelli di filosofia, portava l'accento sulla specifica importanza del linguaggio giuridico e del suo contenuto. Perciò mi sono domandato perchè in questo art. 6 il ricorso non sia più stato chiamato ricorso ma riesame, con il rischio che nella conversazione che può sorgere in differenti sedi si trovi la impossibilità di identificare cosa sia, cioè si debba specificare cosa è questo riesame nella mente del legislatore regionale trovando orecchio difficile da parte di chi questo termine di riesame non trova nei testi della legge statale a cui si riferisce. Quindi vorrei quanto meno chiedere che quel termine «riesame» venga definito ricorso, visto che proprio di ricorso si tratta, per evitare così qualunque possibilità di confusione e per stabilire che quanto è indicato all'art. 2 comporta la fase dell'opposizione, e quanto riguarda l'art. 6 è il vero e proprio precedente ricorso a cui la legge nazionale fa menzione.

SCOTONI (P.C.I.): L'Assessore Benedikter ha posto una domanda all'on. Paris. Questa domanda

però era implicitamente rivolta a tutti coloro che hanno sostenuto quello che prima aveva detto l'on. Paris, per cui per parte mia mi sembra necessario dover rispondere.

La domanda è questa: qualora le competenze amministrative venissero esercitate dalla Giunta Regionale non sarebbe possibile il ricorso; perchè non vi siete opposti a questo sistema? Questa è la domanda, press'a poco. Si dimentica, l'Assessore Benedikter, che esiste l'art. 14? Noi non lo abbiamo dimenticato, perchè non l'abbiamo scoperto nè sei mesi nè un anno fa. Abbiamo sempre pensato che siccome, di norma, le competenze amministrative della Regione sono esercitate mediante delega, era possibile, introducendo la delega, introdurre anche il ricorso. A parte questo, non sarebbe lo stesso una buona motivazione il dire che siccome in un caso non è possibile, per la strutturazione dell'ente, introdurre una certa garanzia ai cittadini, allora non bisogna mai introdurla, perchè non è un argomento che vale. Si può invece, quando se ne presenta la possibilità, introdurla. Quindi non poniamo le cose in modo quasi da dire che non si può. Non si vuole, va bene siamo sulla divergenza di opinioni: a uno piace, a uno non piace; chi vota in una maniera, e chi vota nell'altra, ma non perchè si sia obbligati, nell'una o nell'altra maniera, da una necessità che non consente alternative. Le spiegazioni fornite per dire come tutta la procedura in fondo dia ampia garanzia ai cittadini ecc., sono state esaurienti e complete, però non mi convincono, perchè penso che se veramente il sistema del riesame, attraverso quella determinata Commissione, fosse stato così buono, anzi migliore, non vi era motivo di quel dissenso che ha indotto ad adottarlo. Quindi si vede che sarà una pezza messa molto bene, quasi invisibile, ma io penso invece che sia visibile, che comunque era meglio che non ci fosse.

Ultima questione. Siccome anche qui si crea un precedente sull'attuazione dell'art. 14, domanderei, se mi si vuole rispondere, anche se la domanda è in parte estemporanea: qualora la questione che stiamo dibattendo dovesse andare a finire davanti alla Corte Costituzionale — ho sentito qualche Consigliere esprimere l'augurio, il desiderio e la speranza che i gruppi idroelettrici

riescano a fare questo, e mi dispiace di dover esprimere questo desiderio il quale verrebbe a significare in ultima analisi che determinate istanze a favore dei cittadini, sia pure per tutt'altro motivo, verranno sostenute da quelle società idroelettriche che in altri settori e con la loro azione normalmente non tengono molto conto dei diritti dei cittadini singoli —, ma, comunque, se dovessimo arrivare a vedere questa legge in discussione di fronte alla Corte Costituzionale, su questo punto quale atteggiamento intende assumere la Giunta? E' logica la domanda, perchè l'atteggiamento che assumerà la Giunta lo assumerà anche la maggioranza del Consiglio, di conseguenza necessaria. Difenderà la possibilità, la volontà, l'opportunità di non ammettere il ricorso, oppure almeno, ed è questo che spero, non farà prendere dai propri avvocati posizione su questo argomento?

BENEDIKTER (Assessore agli affari generali - S.V.P.): Nella relazione si dice ad un certo punto: « Segue una descrizione sommaria della procedura prevista dalla legge dello Stato come risulterà in seguito all'entrata in vigore della legge della Regione », e ivi si parla poi esplicitamente delle opposizioni che dovranno essere accolte. « Dopo 30 giorni dall'avviso viene provveduto alla pubblicazione della domanda e del progetto mediante ordinanza della Giunta Provinciale, nella quale vengono stabiliti i termini per la presentazione di opposizioni avverso la derivazione richiesta e la data della visita di istruttoria ecc. ». Nella relazione, che ha un suo valore come lavoro preparatorio e come illustrazione della *mens legis*, si parla cioè espressamente delle opposizioni che rimangono in piedi. Ora, l'argomentazione del cons. Defant, che parlandosi del ricorso all'art. 6 si doveva parlare anche dell'opposizione, non calza, perchè se non ci fosse l'art. 6...

DEFANT (P.P.T.T.): Allora sì!

BENEDIKTER (Assessore agli affari generali - S.V.P.): ... in base all'art. 9, primo comma (« i provvedimenti della Giunta Regionale rispettivamente delle Giunte Provinciali sono definitivi »), l'istituto del ricorso o anche il suo *Ersatz* sarebbero definitivamente tramontati, in quanto incompatibili con la presente legge. Perciò se si voleva por-

tare un surrogato all'istituto del ricorso si doveva prevedere, altrimenti sarebbe rimasto inutilizzato l'istituto del ricorso, mentre per tutte le norme del Testo Unico e tutti gli altri istituti previsti vale il richiamo dell'art. 2, perchè si potrebbe incorrere in questo pericolo opposto, che citando cioè una norma o un istituto e non citando le altre sorge la questione se le altre norme sulla procedura rimangano in piedi o meno. La interpretazione, credo, univoca da darsi è che tutto il Testo Unico che non sia incompatibile, rimane in piedi. Ora noi non vediamo che l'opposizione sia resa incompatibile, assolutamente no.

Un argomento di altra forza, che ha il suo valore, è che nella relazione si parla, dove si descrive la procedura in seguito all'entrata in vigore della legge regionale, delle opposizioni che rimangono in piedi. Quindi sarebbe non consona alla tecnica legislativa il fare richiamo ad un istituto per dire che rimane in piedi, non facendo richiamo a tutti gli altri, mentre c'è un richiamo generale al Testo Unico. Lei dice: « L'opposizione non può rimanere sottintesa o implicita, perchè è un istituto talmente importante »; ma in questa legge è sottinteso o implicito tutto il Testo Unico con tutti i suoi pregi e difetti, e quindi non si innova nel merito, salvo per l'istituto del ricorso, il quale viene sostituito dall'istituto della richiesta di riesame. L'art. 6 espressamente dice: « Avverso la deliberazione della Giunta Provinciale in luogo del ricorso »; cioè al posto del ricorso viene messa e introdotta qualche altra cosa, mentre non si menziona l'istituto dell'opposizione, quindi quello rimane così come è.

SCOTONI (P.C.I.): Le delucidazioni ulteriori fornite dall'Assessore mi inducono a porvi un interrogativo. Se resta l'opposizione — vi era prima questa procedura: sulle domande decideva il Genio civile se non c'era opposizione, se c'era opposizione vi era il trasferimento di competenza al Ministero —; allora, se resta l'opposizione la Giunta Provinciale decide; se l'opposizione non è stata presentata essa si sostituisce al Genio Civile, se è stata presentata opposizione si sostituisce al Ministero. Ora, il riesame che avete ipotizzato, l'avete ipotizzato con riferimento all'art. 3, dove si parla di ricorso contro i provvedimenti del Ge-

nio civile. Non vi sembra che qualora ci sia stata opposizione, e che quindi la Giunta Provinciale abbia deciso, non in base all'art. 3, ma in base all'articolo di cui non so il numero, dove c'era il trasferimento al Ministero, non sia ammissibile un riesame? Si può chiedere il ricorso su quei provvedimenti che la Giunta Provinciale prende in base a quanto stabilito dall'art. 3 della legge del 1933; la Giunta Provinciale esercita questa competenza derivandola da quelle del Genio civile, perchè l'art. 3 parla di Genio Civile; ma se un cittadino ha fatto opposizione, la Giunta Provinciale non prende una delibera avvalendosi della competenza prevista all'art. 3, ma avvalendosi della competenza che era del Ministero, prevista da un altro articolo, e allora non è ammissibile il riesame. La cosa è abbastanza complicata, ma a me sembra tuttavia chiara.

DEFANT (P.P.T.T.): Per riesaminare bisogna aver esaminato!

SCOTONI (P.C.I.): Non dice l'art. 6: « avverso la deliberazione della Giunta Provinciale è ammesso il ricorso », dice: « avverso le deliberazioni della Giunta Provinciale ed in luogo del ricorso previsto all'art. 3, ecc ». Mi sembra quindi che si possa ricorrere contro le deliberazioni della Giunta Provinciale solo in quanto queste siano state assunte in forza dell'art. 3; però se vi è opposizione la Giunta Provinciale non prende la decisione al posto del Genio Civile, bensì prende la decisione al posto del Ministero, ed allora non è ammesso neanche il riesame.

ALBERTINI (Presidente G. P. Trento - D.C.): E' bene chiarire questo!

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D. C.): Già la prima volta che ho preso la parola su questo argomento, discutendo dell'art. 3 dissi che allo art. 6 noi attuavamo un sistema nuovo, un metodo nuovo, intendendo con ciò affermare che nell'esercizio del potere legislativo che ci è accordato crediamo lecito dare alla materia dell'assunzione delle contestazioni che possono nascere in questo campo, una disciplina diversa da quella della legge nazionale. Infatti è diversa, sostanzialmente diversa, e per me il quesito è questo: nel potere legislativo dato alla Regione in questo campo c'è la fa-

coltà di dare una disciplina diversa al contenzioso amministrativo? Rispondo affermativamente, posso sbagliare, ma rispondo affermativamente, e in quanto si possa rispondere affermativamente le perplessità e i dubbi, le situazioni di cui ha parlato Scotoni mi pare che debbano considerarsi superati. Quello che ha detto Scotoni, se ho capito bene — perchè forse, nella ricerca di una certa disposizione legislativa della legge posso aver ascoltato male —, quello che ha detto Scotoni mette, secondo me, in evidenza un pregio di questo metodo. Io sarei per il ricorso, lo ho sempre dichiarato, ma ho adottato questa soluzione perchè il tema dei ricorsi alla Giunta Regionale contro i provvedimenti della Giunta Provinciale è un tema a proposito del quale non vi fu la possibilità di raggiungere un accordo. Premesso questo, vi invito ad accettare questo metodo, il quale è stato attentamente meditato e discusso, e dico che in un certo senso è anche, per un nuovo aspetto, migliore del sistema della legge. Infatti, laddove in una istruttoria qualcuno muova una opposizione, l'effetto di quell'atto è traslativo della competenza al Ministero, e il provvedimento del Ministero non è più impugnabile altro che innanzi al Tribunale delle acque. Si salta direttamente, c'è un solo grado di esame. uno solo, si svolge a Roma; non è possibile il ricorso contro il provvedimento del Ministero, è necessario adire il Tribunale delle acque, cioè ricorrere in sede contenziosa. Qui per lo meno abbiamo la possibilità di due esami, con provvedimenti tutti e due emessi dalla stessa autorità, la qual cosa non peggiora la situazione, secondo me, anzi sotto certi aspetti la migliora. Certamente, in quanto il provvedimento del Ministero sia pure emanato non su parere vincolante del Consiglio superiore dei lavori pubblici, dà adito ad impugnazione in sede contenziosa davanti ai Tribunali o regionale o centrale delle acque pubbliche, a seconda delle diverse materie.

Volevo poi non lasciare senza risposta la domanda fatta da Scotoni, cioè: « Dato che in questa legge trovate questa soluzione, fin dove vi vincolate a questa soluzione? Ponete che intervenga una impugnazione: quale sarà l'atteggiamento vostro? ».

Il fatto che ci siamo sforzati di trovare una

soluzione di consenso è dovuto anche alla plurienale discussione fatta in questa materia in sede di Giunta. Pensi che di questa legge per la attrazione delle competenze regionali sul terreno della concessione delle acque pubbliche, abbiamo cominciato a parlarne ancora nella precedente legislatura. Abbiamo adottato questa soluzione come soluzione del caso singolo, dichiarando esplicitamente che essa non ci vincola per altri casi e non fa stato per altri casi. Non ho difficoltà a dichiararlo, perchè è a conoscenza di tutti: è la soluzione del caso specifico. In altra situazione esamineremo e vedremo il da farsi. Cosa avverrà di questa? Avverrà che il Governo la rinvia perchè la ritiene incostituzionale? Noi manterremo fede a quello che votiamo, e allora nascerà una contestazione. Potrà nascere una contestazione costituzionale, io non lo credo, e in quel caso la Corte Costituzionale esaminerà l'opposizione. Non posso immaginare una opposizione delle società idroelectriche, non ci credo a casi di questo genere. Prenderemo nota della decisione della Corte.

Qui infatti i quesiti che possono presentarsi sono due: è obbligatorio il ricorso, costituzionalmente parlando, o è facoltativo il doppio esame in sede amministrativa? E' un tema fondamentale che ci è capitato sotto anche per la materia sanitaria e ospedaliera, per la materia delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza. Dovremo risolverlo, sarò contento se una soluzione giurisprudenziale verrà dalla Corte e ci darà lume una volta per sempre su questo tema.

Ma l'altro quesito è questo: è lecito risolvere un caso in questo modo? Io credo di sì, anche se per la quinta volta dichiaro che non posso ritenere perfetto neanche questo metodo; lecito sì, incostituzionale no, perchè ove avessi il dubbio che la norma sia costituzionalmente illegittima non la voterei.

ALBERTINI (Presidente G.P. Trento - D.C.): Volevo domandare se non potesse accogliere la Giunta l'osservazione fatta da Scotoni... Effettivamente così stando il testo, si potrebbe anche argomentare che la richiesta di riesame, che sostituisce il ricorso, è valida ove la decisione sia presa dalla Giunta Provinciale in sostituzione del Genio Civile

e non in sostituzione del Ministero, perchè appunto il ricorso era dato così. Forse si potrebbe eliminare e si potrebbe anche dire all'art. 6: « Avverso le deliberazioni della Giunta Provinciale è data all'interessato la facoltà di richiedere alla Giunta Provinciale ecc. ». Non occorre citare l'art. 3, e non citandolo non è neanche messo in essere il dubbio che si potrebbe anche, sottilizzando, venire a ricercare, cioè che il riesame è dato solo al posto del ricorso ove il ricorso è inserito nell'art. 3: ove all'art. 3 non ci sia ricorso, non è dato il riesame. Basterebbe un emendamento che sopprimesse questo.

BENEDIKTER (Assessore agli affari generali - S.V.P.): La proposta del Presidente Albertini comporta anzitutto un chiarimento. Il ricorso, cioè la richiesta di riesame, è data sempre in materia di riconoscimenti, ma comporterebbe una estensione dell'istituto del riesame alla materia delle nuove concessioni. Ora, si può far valere che in base al decreto sul decentramento della materia dei lavori pubblici, e anche in questa materia, la nuova concessione di piccole derivazioni è decentrata al Provveditorato alle opere pubbliche avverso il quale è dato ricorso al Ministero. Quindi attualmente, in seguito ai decreti sul decentramento, il ricorso è previsto sia in materia di riconoscimenti sia nella materia di nuove concessioni di piccole derivazioni. Soltanto che bisognerebbe tener presente questo: che il ricorso nello Stato è previsto in mancanza di opposizioni, cioè ci può essere una possibilità di ricorso se non c'è l'opposizione, perchè l'opposizione sposta automaticamente la competenza al Ministero dal quale poi non c'è più nessun ricorso ad una autorità superiore. Quindi dovrebbe essere coordinato l'istituto del ricorso o quello che lo sostituisce nella nostra legge, cioè l'istituto della richiesta del riesame con l'istituto dell'opposizione, nel senso che non dovrebbero coesistere i due istituti, concedere la richiesta di riesame in mancanza di opposizione. Se c'è stata opposizione è stata già vagliata dalla Giunta, ed essa ne deve tener conto e deve eventualmente motivare il perchè della non considerazione dell'opposizione, e allora non dovrebbe coesistere la richiesta del riesame. Cioè, dovrebbe essere data la richiesta di riesame, sia per i riconoscimenti sia per

le nuove concessioni, solo in mancanza di opposizione, mi sembra.

ALBERTINI (Presidente G.P. Trento - D.C.): E' meglio lasciar stare.

PRESIDENTE: L'emendamento presentato lo pongo in votazione qualora il testo della Commissione venga respinto, perchè è un emendamento al testo della Giunta e non della Commissione.

E' posto ai voti il testo della Commissione: è respinto con 11 voti favorevoli e 24 contrari. Si ritorna al testo della Giunta, il quale sarebbe con ciò approvato se non vi fosse l'emendamento a firma Albertini, Rosa ed altri Consiglieri: togliere le parole « in luogo del ricorso previsto dall'art. 3 del citato R.D. 11-12-1933, n. 1775 ». Tale emendamento riguarda il primo comma.

ALBERTINI (Presidente G.P. Trento - D.C.): Se la Giunta non è d'accordo lo ritiriamo.

ODORIZZI (Presidente G.R. - D.C.): Aggiungere: « in mancanza di opposizione ».

ALBERTINI (Presidente G.P. Trento - D.C.): Le osservazioni di Benedikter sono valide fino ad un certo punto, perchè, d'accordo che nell'ordinamento dello Stato la possibilità del ricorso c'era solo se non vi era opposizione (cioè il Genio Civile decideva se non esisteva opposizione), ed allora contro quel provvedimento era dato il ricorso, mentre se vi era opposizione la materia veniva trattata al Ministero dei lavori pubblici ed evidentemente il ricorso non era dato, però non è detto che se noi ammettiamo sempre il riesame sarà un lavoro in più che dovremo dare alla Giunta Provinciale nel sentire il ricorso all'opposizione. Certamente ciò se sono abbastanza attenti gli interessati, mentre se dovesse darsi il caso dell'esistenza solo del riesame in caso di presenza delle opposizioni, saranno sempre in tempo utile a presentare opposizione per aver modo di fare il riesame. Si poteva anche lasciare così; però noi abbiamo proposto l'emendamento credendo che la Giunta Regionale chiarisse, attraverso l'emendamento, l'articolo stesso.

Se pensa la Giunta Regionale che attraverso la dizione così letterale è dato il riesame anche ove decidesse come Ministro dei lavori pubblici, noi

possiamo anche ritirare l'emendamento, però questo non è certo; dalla dizione letterale si potrebbe anche argomentare che ove la Giunta Provinciale decida al posto del Ministero dei lavori pubblici, lì esistendo l'opposizione o no, il provvedimento di riesame non è più ammissibile, e allora quel rimedio che abbiamo escogitato, sostitutivo del ricorso, viene a cadere. Forse è meglio specificare. Ad ogni modo stiamo a quello che decide la Giunta Regionale e ritiriamo l'emendamento.

BENEDIKTER (Assessore agli affari generali - S.V.P.): Credo che anche rimanendo ferma la dizione, non dovrebbe sorgere dubbio nel senso che, secondo l'attuale dizione, l'istituto del riesame è limitato alla materia dei riconoscimenti ed è ammessa la richiesta di riesame solo ove non vi siano opposizioni. Questa è la portata attuale e il richiamo all'art. 3.

ALBERTINI (Presidente G.P. Trento - D.C.): E' ritirato.

MOLIGNONI (P.S.D.I.) NARDIN (P.C.I.): Lo facciamo nostro!

PRESIDENTE: Se è ritirato non si può più discutere.

MOLIGNONI (P.S.D.I.): Lo facciamo nostro!

PRESIDENTE: Allora dovete firmarlo. La parola al cons. Vinante.

VINANTE (P.S.I.): Vedo l'opportunità di quell'emendamento perchè, come avevo accennato prima, troviamo dei casi analoghi nell'art. 95. Ricontriamo infatti nell'art. 95 una situazione pressochè analoga, e vorrei chiedere a chi viene interposto il reclamo nella fattispecie se non fosse accettato l'emendamento. Dice l'art. 95: « Salva la facoltà attribuita al proprietario nell'art. 93, chi, nei comprensori soggetti a tutela, voglia procedere a ricerche di acque sotterranee o a scavo di pozzi nei fondi propri o altrui, deve chiederne l'autorizzazione all'Ufficio del genio civile, corredando la domanda del piano di massima dell'estrazione e dell'utilizzazione che si propone di eseguire. L'Ufficio del genio civile dà comunicazione della domanda al proprietario del fondo in cui devono eseguirsi le ricerche e le opere, quando non risulti

che ne sia già a conoscenza, e ne dispone l'affissione per 15 giorni all'albo del Comune nel cui territorio devono eseguirsi le opere e degli altri comuni eventualmente interessati ».

Adesso sorge lo specifico caso nel quale vorrei chiedere se effettivamente esiste o no analogia col precedente: « Previa visita sul luogo, l'Ufficio del genio civile, sentito l'Ufficio distrettuale delle miniere, provvede sulla domanda, ove non vi siano opposizioni, rilasciando l'autorizzazione se non ostino motivi di pubblico interesse. Se l'Ufficio del genio civile nega l'autorizzazione, l'interessato può reclamare al Ministro dei lavori pubblici, che provvederà definitivamente, sentito il Consiglio superiore ».

Ora dico questo: se togliamo quella specifica inquadratura dell'art. 3, si può ritenere che anche in questo caso si possa ricorrere all'esame della Giunta Provinciale qualora il Genio civile abbia da rifiutare l'autorizzazione richiesta; diversamente, a chi ricorre l'interessato?

ODORIZZI (Presidente G.R. - D.C.): Alla Giunta Provinciale. L'Ufficio del genio civile non ha niente a che fare.

PRESIDENTE: Mi dice l'Assessore Benedikter che sono state sostituite le tre firme e che è stato scritto «in mancanza di opposizione».

NARDIN (P.C.I.): Questa è una *boutade* di Benedikter!

PRESIDENTE: L'Assessore Benedikter inoltre mi ha detto che sarebbe d'accordo di accettare l'emendamento qualora suonasse così: « Avverso la deliberazione della Giunta Provinciale, in mancanza di opposizione, è data agli interessati la facoltà di richiedere ecc. ». Volete aggiungere « in mancanza di opposizione? ».

CONSIGLIERI: No.

PRESIDENTE: Allora le parole « in mancanza di opposizione » vanno tolte.

SCOTONI (P.C.I.): Quando avevo sollevato la questione credevo che si trattasse di una svista l'aver citato l'art. 3, purtroppo ho dovuto constatare che non era una svista, è stato fatto con intenzione.

Prima, rispondendo a Defant, è stato detto che

è vero che non c'è più il ricorso, che restano l'opposizione e il riesame. Invece no, resta o l'opposizione o il riesame. Ed allora può darsi che non resti niente per il cittadino interessato. Perchè, prendiamo una sorgente: vi è un certo numero di persone interessate, uno fa una domanda, un secondo dice: « La domanda è così sballata che non la accoglieranno certamente, non faccio neanche opposizione ». Il primo va da un suo amico e dice « fammela tu l'opposizione sballata ed insostenibile », e così è sicuro che una volta adottata la delibera dalla Giunta Provinciale, contro quella delibera non può neanche chiedere il riesame, perchè si è fatto fare da un terzo un'opposizione fasulla per impedire il riesame. Così quel cittadino, che era convintissimo di poter per lo meno chiedere il riesame alla Giunta Provinciale, resta senza questo ultimo stremato miserrimo rimedio contro ciò che ritiene una sopraffazione nei suoi confronti. Purtroppo questo è quanto abbiamo constatato non essere una svista, bensì la volontà cosciente di chi ha proposto la legge.

ODORIZZI (Presidente G.R. - D.C.): Per dire che siamo d'accordo con l'emendamento proposto, senza riferimento ai casi di mancata opposizione.

PRESIDENTE: Allora viene posto ai voti l'emendamento soppressivo delle parole « in luogo del ricorso previsto dall'art. 3 del citato R. D. 11-12-1933, n. 1775 »: maggioranza favorevole, 1 astenuto.

E' posto ai voti l'art. 6 nel testo della Giunta, con l'emendamento approvato: maggioranza favorevole, 6 contrari, 3 astenuti.

Dieci minuti di intervallo.

(Ore 13).

(Ore 13,20).

PRESIDENTE: La seduta riprende.

Art. 7

« Le Giunte Provinciali di Trento e di Bolzano invieranno in visione una copia delle nuove domande di concessione e di derivazione e una copia dei progetti allegati che ad esse perverranno, ai rispettivi Uffici del genio civile di Trento e Bolzano, affinché questi accertino se le domande medesime

siano o meno concorrenti con domande di derivazione contemplate negli art. 9 e 10 dello Statuto di autonomia o nel secondo comma dell'art. 8 delle norme di attuazione emanate con D.P.R. 30-6-1951, n. 574.

I predetti Uffici del genio civile comunicheranno l'esito degli accertamenti ai rispettivi Uffici tecnici provinciali di Trento e di Bolzano entro il termine di 30 giorni dal ricevimento delle copie delle domande sopraddette, restituendo contemporaneamente le copie dei progetti avuti in visione».

PUPP (Presidente G.P. Bolzano - S.V.P.): Proporrei al Consiglio di accettare il testo della Commissione, che è stato approvato all'unanimità.

ODORIZZI (Presidente della G.R. - D.C.): La Giunta si associa.

PRESIDENTE: Ho letto il testo della Commissione.

BENEDIKTER (Assessore agli affari generali - S.V.P.): Ci deve essere un errore di scrittura: « Le Giunte Provinciali di Trento e di Bolzano invieranno in visione una copia delle nuove domande di concessione e di derivazione », ma, secondo me, esiste solo una specie di domande, di concessione, di cui inviare copia, e non di derivazione; quindi è meglio cancellare la «e».

PRESIDENTE: Togliere l'aggiunzione «e»: « nelle nuove domande di concessione di derivazione »... E' posto ai voti l'art. 7 nel testo approvato dalla maggioranza della Commissione. Chi è d'accordo? Approvato all'unanimità.

Art. 8

« Esaurita l'istruttoria delle domande relative a grandi derivazioni, gli Uffici tecnici provinciali trasmetteranno gli atti all'Assessorato regionale ai lavori pubblici accompagnandoli con una dettagliata relazione, nella quale dovranno anche essere segnalate le domande di riconoscimento, concessione e rinnovazione di piccole derivazioni che abbiano per oggetto acque comprese nelle domande di grande derivazione ».

E' posto ai voti l'art. 8: unanimità.

All'art. 9 la Giunta propone il seguente testo:

Art. 9

« I provvedimenti della Giunta Regionale rispettivamente delle Giunte Provinciali sono definitivi.

Entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento definitivo l'interessato può ricorrere al Tribunale delle acque pubbliche di Venezia per le materie di cui all'art. 140 del T. U. 11-12-1933, n. 1775 ed al Tribunale superiore delle acque pubbliche per le materie di cui all'art. 143 dello stesso T. U. ».

La Commissione propone la soppressione del primo comma dell'articolo. E' posta ai voti la soppressione del primo comma. Qualcuno chiede la parola?

ODORIZZI (Presidente della G.R. - D.C.): Accettato.

PRESIDENTE: Chi è d'accordo con la soppressione del primo comma proposta dalla maggioranza della Commissione? E' respinta a maggioranza.

ZANONI (D.C.): Quanti votanti?

PRESIDENTE: 19 contrari.

ZANONI (D.C.): Posso parlare?

PRESIDENTE: No, perchè siamo in votazione. La proposta della Commissione è respinta con 19 voti contrari, 8 favorevoli, 1 astenuto.

E' posto ai voti tutto l'articolo come proposto dalla Giunta: 19 favorevoli, 1 contrario, 2 astenuti.

Art. 10

« Gli oneri derivanti alle due Province dalla applicazione della presente legge, saranno posti a carico del bilancio regionale con apposito stanziamento ».

E' posto in votazione l'art. 10: maggioranza favorevole, 2 astenuti.

Disposizione transitoria.

Nella prima applicazione della presente legge le domande presentate al Genio civile o dirette al Ministero dei lavori pubblici, per le quali non sia ancora effettuata la visita sopralluogo prevista dagli artt. 3 e 8 del T.U. e dagli artt. 5, 12 e 13 del

regolamento 14 agosto 1920, n. 1285, verranno a tutti gli effetti trasmesse d'ufficio agli organi provinciali competenti, i quali ne segneranno ricevuta anche al richiedente.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

E' posta ai voti la disposizione transitoria: unanimità.

Prego distribuire le schede per la votazione.
(Segue votazione a scrutinio segreto).

Esito della votazione: 27 sì, 7 no, 1 scheda bianca.

La legge è approvata.

La seduta è sospesa, si riprende domani alle ore 9,30.

(Ore 13,45).

A cura dell'Ufficio Resoconti Consiliari.